

O.d.G. del 29/01/2011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 8

Deliberazione n° ____/2011

del 29/01/2011

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**SCRITTURA-CONTRATTO TRA AMAT S.p.A. E STUDIO ASSOCIATO BARBERIO
SOTTOSCRITTA IN DATA 12.04.2005. DETERMINAZIONI.**

Ufficio proponente:

ALLEGATI/NOTE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che in data 12/04/2005 l'allora rappresentante legale dell'AMAT S.p.A. e l'Avv. Roberto Barberio sottoscrivevano una "scrittura privata di incarico professionale convenzionato", di durata novennale, avente ad oggetto l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale, assistenza nella redazione di contratti, statuti e regolamenti, oltre all'attività di assistenza e difesa in giudizio davanti ai competenti organi civili ed arbitrali;
- che tale contratto veniva modificato ed integrato, nella parte relativa ai compensi professionali riferiti ad attività giudiziarie di tipo seriale, con nota del 12/01/2007, prot. AMAT n° 578;
- che il Collegio Sindacale della Società, con proprio verbale n° 3/09 del 27/04/2009, nell'esaminare le singole clausole del contratto che precede, riteneva di evidenziare un preciso contrasto tra le norme ivi descritte ed i principi di economicità e trasparenza della gestione dell'Ente pubblico, soprattutto in ragione delle seguenti causali:
 - 1) durata della prestazione stabilita in nove anni;
 - 2) presenza di clausole risarcitorie a favore del professionista;
 - 3) assoluta mancanza di corrispondenti clausole in favore dell'AMAT;
 - 4) eccessiva onerosità delle clausole stesse;
- che alla luce delle osservazioni formulate dal Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione riteneva indispensabile acquisire sull'argomento un autorevole parere da parte di un qualificato studio legale di livello universitario in ordine alla validità della scrittura privata datata 12/04/2005 in relazione alle modalità della sua sottoscrizione ed affidava, conseguentemente, con deliberazione n° 62 del 17/07/2009, incarico in tal senso al Prof. Luigi Volpe, Ordinario di Diritto costituzionale e comparato della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari;
- che in data 12/03/2010 perveniva il parere del citato Prof. Volpe, acquisito al protocollo aziendale al n° 4797;
- che dell'acquisizione del suddetto parere veniva data tempestiva notizia al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/03/2010, con riserva di riferire informazioni di maggior dettaglio in una successiva seduta dell'Organo amministrativo;

RILEVATO:

- che le conclusioni cui giunge il Prof. Volpe nel citato parere, al termine di un articolato esame dei presupposti giuridici delle pattuizioni contenute nella scrittura privata sopra citata, nonché della giurisprudenza di merito formatasi sulle stesse, sono di seguito descritte:
 1. *"La scrittura-contratto stipulata in data 12/04/2005 tra l'AMAT S.p.A. e l'Avv. Roberto Barberio, non avendo osservato le regole di evidenza pubblica di cui all'all. II B del D.Lgs. 17/03/1995, n° 157, risulta nulla ex art. 1418, comma 1, del codice civile";*
 2. *"Essa risulta altresì nulla ai sensi dell'art. 1418, comma 2, del codice civile, per illiceità della causa e dell'oggetto e per motivo illecito comune";*
 3. *"Per conseguenza essa è improduttiva di obblighi tra le parti";*
 4. *"L'AMAT S.p.A. ha facoltà di comunicare al professionista la constatazione di nullità della scrittura-contratto stipulata in data 12/04/2005 e l'insussistenza di obblighi reciproci";*
- che nel valutare i possibili risvolti negativi che potrebbero scaturire da un eventuale contenzioso con lo studio legale, cui attualmente sono affidati molteplici incarichi, il Prof. Volpe osserva quanto segue:
 - a) - *"poiché secondo il (largamente) prevalente orientamento giurisprudenziale il contratto stipulato in carenza di osservanza delle forme dovute di evidenza pubblica è affetto da nullità (tale è, come si è visto, il prevalente orientamento giurisprudenziale rispetto a quello più risalente che riteneva contratti siffatti meramente annullabili, nonché anche rispetto ai più recenti orientamenti che optano per la conseguenza di inefficacia del contratto o di mera caducazione, il che peraltro, agli effetti pratici, non porta a conseguenze molto dissimili da quelle cui conduce la nullità), non è possibile ipotizzare che la convenzione rimanga in vita (apparente) fino alla sua prevista scadenza; e ciò perché tutti gli effetti che finora si sono prodotti non hanno natura giuridica, ma sono effetti di mero fatto. Come si è detto, nulla vieta che gli effetti che si sono prodotti (prestazioni rese) siano remunerati in conformità del regolamento negoziale come definito nella scrittura-contratto in data 12/04/2005, come precisato ai punti che precedono b1), b2), b3), b4), b5), b6) e b7)";*
 - b) - *"è del tutto evidente che trattandosi di contratto nullo non può utilizzarsi l'istituto della convalida di cui all'art. 1444 c.c., giacché questa è espressamente esclusa per il contratto nullo dall'art. 1423 c.c.";*
 - c) - *e, per vero, non risulta neppure utilizzabile l'istituto della conversione del contratto nullo ai sensi dell'art. 1424 c.c., secondo cui, come è noto, «il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità». La norma dell'art. 1424 c.c. presuppone, quindi, che le parti ignorassero la nullità del contratto stipulato; ciò però non potrebbe ragionevolmente ritenersi nella situazione in esame a causa della qualità "professionale" dei contraenti sul presupposto della quale la conoscenza della causa di nullità del contratto nullo non è ammessa allorché la nullità del negozio da convertire dipenda da illiceità per contrasto per norme imperative";*
 - d) - *"l'eventualità di un contenzioso tra l'AMAT S.p.A. ed il professionista, a seguito di comunicazione che la prima farà al secondo a riguardo della constatazione di nullità della scrittura-contratto in data 12.04.2005 risulta altamente probabile" e "l'unica possibilità di evitare un contenzioso con il professionista è costituita da un nuovo contratto a causa esclusivamente transattiva che, proprio per tale sua natura, non è assoggettato alle regole dell'evidenza pubblica".*

VISTA:

- la deliberazione n° 37 del 21/05/2010, con la quale il Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto che un eventuale contenzioso con il professionista in questione comporterebbe per la Società, oltre al rischio del pagamento delle penali, anche il sicuro costo economico relativo all'attività giudiziale sino ad oggi svolta dal professionista in favore della Società (che dovrebbe essere remunerata senza alcuna convenzione sugli onorari e sulle tariffe professionali, e quindi in misura quasi certamente superiore a quella concordata con contratto in questione), decideva:

- 1) Di prendere atto del parere reso dal Prof. Luigi Volpe con nota del 12/03/2010, prot. n° 4797 in ordine alla validità della scrittura privata datata 12/04/2005, con riferimento alle modalità della sua sottoscrizione;
 - 2) Di prendere atto che secondo il predetto parere v'è la duplice causa di nullità della scrittura-contratto sopra citata, riveniente dall'art. 1418, 1° comma (perché contrario a norme imperative) e dell'art. 1418, 2° comma (per illiceità della causa e dell'oggetto e per motivo illecito comune);
 - 3) Di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a ricercare con l'Avv. Roberto Barberio, nel termine di 30 (trenta) giorni, un accordo transattivo finalizzato a scongiurare l'insorgenza di un possibile contenzioso con lo stesso professionista, che abbia portata novativa rispetto alla scrittura più volte sopra menzionata e risponda ai seguenti principi:
 - a) - riconoscimento della professionalità sin qui dimostrata dall'Avv. Barberio, oltre che dai suoi collaboratori, e della buona qualità del lavoro svolto dallo Studio professionale;
 - b) - presa d'atto della posizione della Società in merito all'invalidità del contratto in essere;
 - c) - ratifica dei pagamenti effettuati da parte dell'AMAT nei confronti del professionista per l'attività svolta e concorde presa d'atto di reciproca rinuncia ad ogni reciproca pretesa a qualsiasi titolo o ragione con riferimento all'attività svolta dal professionista in favore della società, oltre alla dichiarazione congiunta di non avere altro a pretendere reciprocamente oltre a quanto percepito;
 - d) - instaurazione del rapporto professionale di cui alle seguenti prestazioni a far data dalla sottoscrizione dell'accordo e sino alla data del 31/03/2012, al compenso complessivo di € 36.000,00 annui, oltre accessori:
 - consulenza stragiudiziale attraverso consultazioni orali, anche telefoniche, tali da esaurire la singola pratica, sessioni, consultazioni, suggerimenti, pareri orali, pareri scritti che gli verranno di volta in volta richiesti nonché, qualora ne insorga l'esigenza, in tutti i rapporti con i terzi con cui l'Azienda dovesse trovarsi a trattare;
 - assistenza stragiudiziale su tutte le tematiche aziendali mediante redazione di lettere, comunicazioni telefoniche, conferenze in studio e fuori studio, esame e studio di singole pratiche, assistenza nella redazione di contratti, assistenza a riunioni ed ogni altra prestazione di assistenza rientrante, in via sostanziale, nella sfera del diritto civile (con particolare riferimento al commerciale ed al societario), diritto del lavoro, diritto amministrativo e, in via formale, nella sfera del processo civile ed amministrativo e, ove occorra, dell'arbitrato rituale ed irrituale;
- Per l'espletamento di tali prestazioni il professionista, nel corso di ogni mese, a richiesta della committente e concordandone preventivamente la data, redigerà un calendario programmatico contenente 2 incontri di n. 3 ore cadauno, da tenersi indifferentemente presso il suo studio o gli uffici dell'AMAT, per conferenze individuali con i responsabili degli uffici aziendali o, collegialmente con i medesimi ed eventualmente insieme ad altri professionisti e consulenti della committente stessa, finalizzate alla trattazione dei temi e delle situazioni oggetto dell'incarico.
- e) - ratifica di tutti gli incarichi giudiziali in itinere sino all'esaurimento del loro iter giudiziario, con pattuizione sui compensi, sia per l'attività già svolta che per quella da svolgersi, di applicazione della misura intermedia degli onorari, decurtata del 20%, per le pratiche non seriali, e del minimo di tariffa vigente, decurtato del 20%, per le pratiche seriali (almeno 5 ricorsi);
 - f) - espressa rinuncia dell'Avv. Barberio a qualsiasi pretesa contrattuale con riferimento al contratto oggetto di revoca ed a qualsiasi pretesa di carattere economico per tutto il periodo disciplinato dal contratto del 12/04/2005, ivi compreso il triennio 2002-2005, ed a qualsiasi azione risarcitoria.

PRESO ATTO:

- che, in ottemperanza al mandato ricevuto dall'Organo amministrativo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha condotto con l'Avv. Barberio una complessa trattativa, protrattasi per alcuni mesi in ragione dell'accentuata diversità di posizioni esistenti originariamente;
- che occorre tuttavia definire in tempi ravvicinati tale situazione giungendo, ove possibile, alla sottoscrizione di un accordo di natura novativa che, pur prevedendo l'inserimento di condizioni leggermente migliorative per la controparte, non si discosti in misura sostanziale dalle condizioni già fissate dal Consiglio di Amministrazione con la propria deliberazione n° 37 del 21/05/2010;
- che in mancanza di un'intesa con lo Studio professionale associato su tale ipotesi di accordo occorrerà, invece, porre in atto quanto indicato nell'ambito del parere del Prof. Volte al fine di comunicare allo Studio Associato Barberio la nullità della scrittura-contratto sottoscritta in data 12/04/2005;

CONSTATATA:

- l'opportunità di definire il testo di tale ipotesi di scrittura privata (all. n° 1), avente carattere novativo rispetto a quella sottoscritta in data 12/04/2005, alla luce degli esiti della trattativa sin qui svolta dal Presidente, da sottoporre allo Studio Associato Barberio per le definitive decisioni;

RILEVATO:

- che rispetto alle condizioni stabilite nella già richiamata deliberazione n° 37/2010, allo scopo di avvicinare le posizioni delle parti nella trattativa, si sono ipotizzate, ed in linea di massima concordate, alcune modificazioni alle condizioni elencate nella citata deliberazione, come può evincersi dal testo allegato, tra le quali, in particolare, assume rilievo quella relativa alla scadenza del rapporto relativo alla consulenza ed all'assistenza stragiudiziale, che passerebbe dalla data del 31/03/2012 a quella dell'11/04/2014 prevista nella scrittura privata del 12/04/2005, con la precisazione che, esaurita la durata dei tre esercizi concernenti l'incarico dell'organo in carica attualmente e comunque in carica sino al 31 marzo 2012, solo il nuovo CdA, che ~~dovesse subentrare~~ dopo tale data, potrà indirizzare allo Studio Associato Barberio formale disdetta a mezzo raccomandata a.r. da recapitarsi improrogabilmente entro 90 gg. decorrenti dalla deliberazione assembleare di nomina, la quale disdetta avrà effetto immediato;

- Udita la relazione del Presidente del C.d.A.;
- Esaminati gli atti;
- Visto lo Statuto della Società;

a voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1] Di prendere atto dell'attività sin qui svolta dal Presidente del C.d.A. nell'ambito dell'incarico conferitogli con la deliberazione del C.d.A. n° 37 del 21/05/2010, approvandola espressamente;
- 2] Di approvare il testo dell'ipotesi di scrittura privata (allegato n° 1) predisposto dal Presidente del C.d.A. sulla base degli esiti della trattativa sin qui svolta con lo Studio Associato Barberio; *il presidente ad appattarsi; maggioranza necessaria che non stravolge l'impianto sostanziale.*
- 3] Di sottoporre il suddetto testo all'Avv. Roberto Barberio, in rappresentanza dello Studio Associato, per le proprie definitive valutazioni, da comunicare all'AMAT nell'arco dei successivi quindici giorni; *eventuali piccole modificazioni*
- 4] Di autorizzare sin d'ora il Presidente del C.d.A., nell'ipotesi di mancata accettazione dell'allegata ipotesi di scrittura privata entro il termine su indicato, a comunicare allo Studio Associato Barberio la constatazione di nullità della scrittura-contratto sottoscritta in data 12/04/2005, con ogni effetto conseguente.

invalidità

O.d.G. del 29/01/2011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 8

Deliberazione n° ____/2011 del 29/01/2011

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**SCRITTURA-CONTRATTO TRA AMAT S.p.A. E STUDIO ASSOCIATO BARBERIO
SOTTOSCRITTA IN DATA 12.04.2005. DETERMINAZIONI.**

Ufficio proponente:

ALLEGATI/NOTE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che in data 12/04/2005 l'allora rappresentante legale dell'AMAT S.p.A. e l'Avv. Roberto Barberio sottoscrivevano una "scrittura privata di incarico professionale convenzionato", di durata novennale, avente ad oggetto l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale, assistenza nella redazione di contratti, statuti e regolamenti, oltre all'attività di assistenza e difesa in giudizio davanti ai competenti organi civili ed arbitrali;
- che tale contratto veniva modificato ed integrato, nella parte relativa ai compensi professionali riferiti ad attività giudiziarie di tipo seriale, con nota del 12/01/2007, prot. AMAT n° 578;
- che il Collegio Sindacale della Società, con proprio verbale n° 3/09 del 27/04/2009, nell'esaminare le singole clausole del contratto che precede, riteneva di evidenziare un preciso contrasto tra le norme ivi descritte ed i principi di economicità e trasparenza della gestione dell'Ente pubblico, soprattutto in ragione delle seguenti causali:
 - 1) durata della prestazione stabilita in nove anni;
 - 2) presenza di clausole risarcitorie a favore del professionista;
 - 3) assoluta mancanza di corrispondenti clausole in favore dell'AMAT;
 - 4) eccessiva onerosità delle clausole stesse;
- che alla luce delle osservazioni formulate dal Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione riteneva indispensabile acquisire sull'argomento un autorevole parere da parte di un qualificato studio legale di livello universitario in ordine alla validità della scrittura privata datata 12/04/2005 in relazione alle modalità della sua sottoscrizione ed affidava, conseguentemente, con deliberazione n° 62 del 17/07/2009, incarico in tal senso al Prof. Luigi Volpe, Ordinario di Diritto costituzionale e comparato della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari;
- che in data 12/03/2010 perveniva il parere del citato Prof. Volpe, acquisito al protocollo aziendale al n° 4797;
- che dell'acquisizione del suddetto parere veniva data tempestiva notizia al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/03/2010, con riserva di riferire informazioni di maggior dettaglio in una successiva seduta dell'Organo amministrativo;

RILEVATO:

- che le conclusioni cui giunge il Prof. Volpe nel citato parere, al termine di un articolato esame dei presupposti giuridici delle pattuizioni contenute nella scrittura privata sopra citata, nonché della giurisprudenza di merito formatasi sulle stesse, sono di seguito descritte:
 1. *"La scrittura-contratto stipulata in data 12/04/2005 tra l'AMAT S.p.A. e l'Avv. Roberto Barberio, non avendo osservato le regole di evidenza pubblica di cui all'all. II B del D.Lgs. 17/03/1995, n° 157, risulta nulla ex art. 1418, comma 1, del codice civile";*
 2. *"Essa risulta altresì nulla ai sensi dell'art. 1418, comma 2, del codice civile, per illiceità della causa e dell'oggetto e per motivo illecito comune";*
 3. *"Per conseguenza essa è improduttiva di obblighi tra le parti";*
 4. *"L'AMAT S.p.A. ha facoltà di comunicare al professionista la constatazione di nullità della scrittura-contratto stipulata in data 12/04/2005 e l'insussistenza di obblighi reciproci";*
- che nel valutare i possibili risvolti negativi che potrebbero scaturire da un eventuale contenzioso con lo studio legale, cui attualmente sono affidati molteplici incarichi, il Prof. Volpe osserva quanto segue:
 - a) - *"poiché secondo il (largamente) prevalente orientamento giurisprudenziale il contratto stipulato in carenza di osservanza delle forme dovute di evidenza pubblica è affetto da nullità (tale è, come si è visto, il prevalente orientamento giurisprudenziale rispetto a quello più risalente che riteneva contratti siffatti meramente annullabili, nonché anche rispetto ai più recenti orientamenti che optano per la conseguenza di inefficacia del contratto o di mera caducazione, il che peraltro, agli effetti pratici, non porta a conseguenze molto dissimili da quelle cui conduce la nullità), non è possibile ipotizzare che la convenzione rimanga in vita (apparente) fino alla sua prevista scadenza; e ciò perché tutti gli effetti che finora si sono prodotti non hanno natura giuridica, ma sono effetti di mero fatto. Come si è detto, nulla vieta che gli effetti che si sono prodotti (prestazioni rese) siano remunerati in conformità del regolamento negoziale come definito nella scrittura-contratto in data 12/04/2005, come precisato ai punti che precedono b1), b2), b3), b4), b5), b6) e b7)";*
 - b) - *"è del tutto evidente che trattandosi di contratto nullo non può utilizzarsi l'istituto della convalida di cui all'art. 1444 c.c., giacché questa è espressamente esclusa per il contratto nullo dall'art. 1423 c.c.";*
 - c) - *e, per vero, non risulta neppure utilizzabile l'istituto della conversione del contratto nullo ai sensi dell'art. 1424 c.c., secondo cui, come è noto, «il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità». La norma dell'art. 1424 c.c. presuppone, quindi, che le parti ignorassero la nullità del contratto stipulato; ciò però non potrebbe ragionevolmente ritenersi nella situazione in esame a causa della qualità "professionale" dei contraenti sul presupposto della quale la conoscenza della causa di nullità del contratto nullo non è ammessa allorché la nullità del negozio da convertire dipenda da illiceità per contrasto per norme imperative";*
 - d) - *"l'eventualità di un contenzioso tra l'AMAT S.p.A. ed il professionista, a seguito di comunicazione che la prima farà al secondo a riguardo della constatazione di nullità della scrittura-contratto in data 12.04.2005 risulta altamente probabile" e "l'unica possibilità di evitare un contenzioso con il professionista è costituita da un nuovo contratto a causa esclusivamente transattiva che, proprio per tale sua natura, non è assoggettato alle regole dell'evidenza pubblica".*

VISTA:

- la deliberazione n° 37 del 21/05/2010, con la quale il Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto che un eventuale contenzioso con il professionista in questione comporterebbe per la Società, oltre al rischio del pagamento delle penali, anche il sicuro costo economico relativo all'attività giudiziale sino ad oggi svolta dal professionista in favore della Società (che dovrebbe essere remunerata senza alcuna convenzione sugli onorari e sulle tariffe professionali, e quindi in misura quasi certamente superiore a quella concordata con contratto in questione), decideva:

- 1) Di prendere atto del parere reso dal Prof. Luigi Volpe con nota del 12/03/2010, prot. n° 4797 in ordine alla validità della scrittura privata datata 12/04/2005, con riferimento alle modalità della sua sottoscrizione;
 - 2) Di prendere atto che secondo il predetto parere v'è la duplice causa di nullità della scrittura-contratto sopra citata, riveniente dall'art. 1418, 1° comma (perché contrario a norme imperative) e dell'art. 1418, 2° comma (per illiceità della causa e dell'oggetto e per motivo illecito comune);
 - 3) Di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a ricercare con l'Avv. Roberto Barberio, nel termine di 30 (trenta) giorni, un accordo transattivo finalizzato a scongiurare l'insorgenza di un possibile contenzioso con lo stesso professionista, che abbia portata novativa rispetto alla scrittura più volte sopra menzionata e risponda ai seguenti principi:
 - a) - riconoscimento della professionalità sin qui dimostrata dall'Avv. Barberio, oltre che dai suoi collaboratori, e della buona qualità del lavoro svolto dallo Studio professionale;
 - b) - presa d'atto della posizione della Società in merito all'invalidità del contratto in essere;
 - c) - ratifica dei pagamenti effettuati da parte dell'AMAT nei confronti del professionista per l'attività svolta e concorde presa d'atto di reciproca rinuncia ad ogni reciproca pretesa a qualsiasi titolo o ragione con riferimento all'attività svolta dal professionista in favore della società, oltre alla dichiarazione congiunta di non avere altro a pretendere reciprocamente oltre a quanto percepito;
 - d) - instaurazione del rapporto professionale di cui alle seguenti prestazioni a far data dalla sottoscrizione dell'accordo e sino alla data del 31/03/2012, al compenso complessivo di € 36.000,00 annui, oltre accessori:
 - consulenza stragiudiziale attraverso consultazioni orali, anche telefoniche, tali da esaurire la singola pratica, sessioni, consultazioni, suggerimenti, pareri orali, pareri scritti che gli verranno di volta in volta richiesti nonché, qualora ne insorga l'esigenza, in tutti i rapporti con i terzi con cui l'Azienda dovesse trovarsi a trattare;
 - assistenza stragiudiziale su tutte le tematiche aziendali mediante redazione di lettere, comunicazioni telefoniche, conferenze in studio e fuori studio, esame e studio di singole pratiche, assistenza nella redazione di contratti, assistenza a riunioni ed ogni altra prestazione di assistenza rientrante, in via sostanziale, nella sfera del diritto civile (con particolare riferimento al commerciale ed al societario), diritto del lavoro, diritto amministrativo e, in via formale, nella sfera del processo civile ed amministrativo e, ove occorra, dell'arbitrato rituale ed irrituale;
- Per l'espletamento di tali prestazioni il professionista, nel corso di ogni mese, a richiesta della committente e concordandone preventivamente la data, redigerà un calendario programmatico contenente 2 incontri di n. 3 ore cadauno, da tenersi indifferentemente presso il suo studio o gli uffici dell'AMAT, per conferenze individuali con i responsabili degli uffici aziendali o, collegialmente con i medesimi ed eventualmente insieme ad altri professionisti e consulenti della committente stessa, finalizzate alla trattazione dei temi e delle situazioni oggetto dell'incarico.
- e) - ratifica di tutti gli incarichi giudiziali in itinere sino all'esaurimento del loro iter giudiziario, con pattuizione sui compensi, sia per l'attività già svolta che per quella da svolgersi, di applicazione della misura intermedia degli onorari, decurtata del 20%, per le pratiche non seriali, e del minimo di tariffa vigente, decurtato del 20%, per le pratiche seriali (almeno 5 ricorsi);
 - f) - espressa rinuncia dell'Avv. Barberio a qualsiasi pretesa contrattuale con riferimento al contratto oggetto di revoca ed a qualsiasi pretesa di carattere economico per tutto il periodo disciplinato dal contratto del 12/04/2005, ivi compreso il triennio 2002-2005, ed a qualsiasi azione risarcitoria.

PRESO ATTO:

- che, in ottemperanza al mandato ricevuto dall'Organo amministrativo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha condotto con l'Avv. Barberio una complessa trattativa, protrattasi per alcuni mesi in ragione dell'accentuata diversità di posizioni esistenti originariamente;
- che occorre tuttavia definire in tempi ravvicinati tale situazione giungendo, ove possibile, alla sottoscrizione di un accordo di natura novativa che, pur prevedendo l'inserimento di condizioni leggermente migliorative per la controparte, non si discosti in misura sostanziale dalle condizioni già fissate dal Consiglio di Amministrazione con la propria deliberazione n° 37 del 21/05/2010;
- che in mancanza di un'intesa con lo Studio professionale associato su tale ipotesi di accordo occorrerà, invece, porre in atto quanto indicato nell'ambito del parere del Prof. Volte al fine di comunicare allo Studio Associato Barberio la nullità della scrittura-contratto sottoscritta in data 12/04/2005;

CONSTATATA:

- l'opportunità di definire il testo di tale ipotesi di scrittura privata (all. n° 1), avente carattere novativo rispetto a quella sottoscritta in data 12/04/2005, alla luce degli esiti della trattativa sin qui svolta dal Presidente, da sottoporre allo Studio Associato Barberio per le definitive decisioni;

RILEVATO:

- che rispetto alle condizioni stabilite nella già richiamata deliberazione n° 37/2010, allo scopo di avvicinare le posizioni delle parti nella trattativa, si sono ipotizzate, ed in linea di massima concordate, alcune modificazioni alle condizioni elencate nella citata deliberazione, come può evincersi dal testo allegato, tra le quali, in particolare, assume rilievo quella relativa alla scadenza del rapporto relativo alla consulenza ed all'assistenza stragiudiziale, che passerebbe dalla data del 31/03/2012 a quella dell'11/04/2014 prevista nella scrittura privata del 12/04/2005, con la precisazione che, esaurita la durata dei tre esercizi concernenti l'incarico dell'organo in carica attualmente e comunque in carica sino al 31 marzo 2012, solo il nuovo CdA, che dovesse subentrare dopo tale data, potrà indirizzare allo Studio Associato Barberio formale disdetta a mezzo raccomandata a.r. da recapitarsi improrogabilmente entro 90 gg. decorrenti dalla deliberazione assembleare di nomina, la quale disdetta avrà effetto immediato;
 - Udita la relazione del Presidente del C.d.A.;
 - Esaminati gli atti;
 - Visto lo Statuto della Società;

a voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1] Di prendere atto dell'attività sin qui svolta dal Presidente del C.d.A. nell'ambito dell'incarico conferitogli con la deliberazione del C.d.A. n° 37 del 21/05/2010, approvandola espressamente;
- 2] Di approvare il testo dell'ipotesi di scrittura privata (allegato n° 1) predisposto dal Presidente del C.d.A. sulla base degli esiti della trattativa sinora svolta con lo Studio Associato Barberio;
- 3] Di sottoporre il suddetto testo all'Avv. Roberto Barberio, in rappresentanza dello Studio Associato, per le proprie definitive valutazioni, da comunicare all'AMAT nell'arco dei successivi quindici giorni;
- 4] Di autorizzare sin d'ora il Presidente del C.d.A., nell'ipotesi di mancata accettazione dell'allegata ipotesi di scrittura privata entro il termine su indicato, a comunicare allo Studio Associato Barberio la constatazione di nullità della scrittura-contratto sottoscritta in data 12/04/2005, con ogni effetto conseguente.

SCRITTURA PRIVATA

TRA

- La soc. **AMAT SpA** Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto (CF/PI 00146330733), con sede in Taranto via C. Battisti n. 657, in persona del Presidente e rappresentante legale pro-tempore dott. Francesco Walter Poggi (in prosieguo detta anche Società o Azienda)

E

l'avv. **Roberto Barberio, in proprio e quale rappresentante dello studio Associato Barberio**, nato a Castel Morrone (CE) il 20 giugno 1943 (BRBRRT43H20C211X) con studio in Taranto, corso Italia n. 254 (in prosieguo individuato anche come "professionista")

*

Si premette che

[a] - In data 12.04.2005, l'AMAT SpA ed il professionista sottoscrissero una scrittura privata di incarico professionale convenzionato volta a regolamentare i rapporti inter partes quanto all'espletamento dell'incarico stesso.

[b] - Con nota del 15.06.2010, il Presidente dell'Amat, richiamando precedenti colloqui già intercorsi con il destinatario sulla predetta scrittura, ha comunicato al professionista di essere stato delegato dal Consiglio di Amministrazione a "verificare le condizioni per concordare una diversa disciplina delle prestazioni professionali" dal medesimo "rese in favore della società, attraverso sottoscrizione di un accordo transattivo avente portata novativa rispetto alla scrittura sopra menzionata".

[c] - In occasione dei precedenti colloqui intercorsi, cui accenna la nota del 15.06.2010, il professionista era stato messo al corrente delle conclusioni tratte da un più ampio parere che, su incarico dell'Amat, era stato redatto dal prof. Luigi Volpe ed in base al quale la scrittura inter partes del 12.04.2005 sarebbe viziata da nullità ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1418 c.c., con conseguenziale insussistenza di obblighi reciproci.

[d] - Alla luce del parere, e comunque in linea con l'esame condotto dal Collegio Sindacale espressamente richiamato al riguardo, il CdA dell'Amat, dichiarando di condividere le risultanze, ha ritenuto di dover assumere le necessarie iniziative per tutelare gli interessi della società.

[e] - Tuttavia, prendendo atto della valutazione positiva della dirigenza aziendale circa la professionalità sin qui dimostrata dall'avv. Barberio e dai suoi collaboratori, nonché circa la buona qualità del lavoro svolto dallo studio professionale nell'espletamento dell'incarico, il CdA dell'Amat, prima ancora di dar corso ad iniziative di tutela, ha deliberato di conferire al Presidente la delega meglio specificata nella nota del 15.06.2010 indirizzata al proprio legale convenzionato.

[f] - Dal suo canto, l'avv. Roberto Barberio, pur non conoscendo le motivazioni del parere redatto dal prof. Luigi Volpe, ha sempre contrapposto il suo netto dissenso rispetto alle conclusioni del medesimo. Ha quindi manifestato l'intendimento di salvaguardare, ben oltre l'ambito strettamente giuridico della questione, il bene primario della propria dignità personale e professionale, ritenuto non conciliabile con una ricostruzione del rapporto all'interno del quale il suo coinvolgimento professionale risulti delineato come discendenza di un illecito, piuttosto che essere rapportato al livello di competenza e di esperienza specificamente possedute.

[g] - In ogni caso, ribadendo appieno la legittimità della scrittura 12.04.2005, l'insussistenza delle nullità riscontrate dal parere e l'assoluto difetto di interesse per l'attivazione di iniziative di tutela unilaterale della società, l'avv. Barberio, fermi restando tali inalterabili punti a tutela della propria dignità personale e professionale, si dichiara disposto ad adottare una soluzione transattiva che, rispettosa della sua identità, consenta di evitare il ricorso a vie contenziose nei confronti di una società professionalmente assistita, con reciproca soddisfazione, per circa un decennio.

[h] – Pertanto – senza adesione alcuna al “parere Volpe” conformemente recepito, invece, dall’azienda e senza intendimento di rinunciare ai diritti rivenientigli dalla scrittura 12.04.2005, – il professionista, anche in nome e per conto dei componenti dello studio associato, in via esclusivamente transattiva e nello spirito di quanto indicato alla lettera g), indica, qui di seguito, il testo dell’atto che si dichiara pronto a sottoscrivere a modifica ed a novazione delle corrispondenti previsioni differentemente regolate dalla scrittura 12.04.2005:

1.) L’Amat, pur ritenendo sussistere la nullità della scrittura 12.04.2005 per come rilevata dal “parere Volpe”, si dichiara propensa a rinunciare ad avvalersene a beneficio di una soluzione transattiva che, nel rispetto delle esigenze primariamente invocate dall’avv. Barberio con riferimento alla dignità personale e professionale, consenta di evitare il contenzioso.

2.) L’avv. Roberto Barberio, dal suo canto, pur mantenendo fermi i convincimenti specificati sub lettera g), si dichiara disposto a non irrigidirsi sull’intangibilità assoluta del contenuto della scrittura 12.04.2005 e ad operare apposite modifiche novative; il tutto nell’esclusivo intento di favorire, a sua volta, il varo di una soluzione transattiva che, preservando in via primaria l’integrità della propria dignità personale e professionale, consenta nel contempo di evitare la deriva contenziosa.

3.) In forza di tale intento comune, la società ed il professionista convengono di concordare transattivamente quanto segue a modifica e novazione dei corrispondenti punti diversamente disciplinati dalla scrittura del 12.04.2005:

[3.a] - A superamento del vincolo di esclusiva già convenuto in favore dell’avv. Barberio, la società, d’ora in avanti, è espressamente legittimata a conferire liberamente incarichi di rappresentanza e difesa giudiziale ad altri avvocati anche nell’ambito del contenzioso civilistico ed amministrativo; per effetto di ciò, pertanto, il professionista non ha titolo per rivendicare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, il vincolo di esclusiva a suo tempo riconosciutogli, al quale, in ogni caso, rinuncia espressamente anche per il periodo precedente alla sottoscrizione della presente scrittura.

[3.b] – A fronte delle prestazioni stragiudiziali di consulenza ed assistenza non remunerate, rese dal marzo 2002 al 12.04.2005, al professionista, a fronte di ogni singola prestazione (tassativamente individuabile nella sola redazione di pareri scritti, contratti, statuti e regolamenti) competerà un corrispettivo pari al minimo della tariffa vigente al momento del pagamento, oltre spese generali (art. 14 t. f.), iva e cap come per legge. Al di là del compenso come sopra determinato, null’altro sarà dovuto al professionista il quale, in ogni caso, rinuncia a rivendicare il compenso integrativo specificamente previsto al riguardo nella scrittura-quadro del 12.04.2005. L’esigibilità del compenso concernente la predetta attività stragiudiziale espletata nel periodo anteriore al 12.04.2005 è legata all’esistenza di apposito incarico formale o, comunque, di una traccia documentale dell’avvenuto espletamento della prestazione di cui venga rivendicato il pagamento.

[3.c] – Il professionista continuerà ad espletare, per la durata originariamente convenuta a tutto l’11.04.2014, le attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale già conferitegli per il compenso di € 36.000,00, oltre spese generali (art. 14 t. f.), iva e cap secondo i termini e le modalità già convenuti nella scrittura del 12.04.2005. Tanto, con la precisazione che, esaurita la durata dei tre esercizi concernente l’incarico dell’organo attualmente in carica, il nuovo CdA che dovesse subentrare dopo il 31 marzo 2012 potrà indirizzare all’avv. Barberio formale disdetta a mezzo raccomandata a.r. da recapitarsi improrogabilmente entro 90 gg. decorrenti dalla deliberazione assembleare di nomina, la quale disdetta avrà effetto immediato.

Le attività da espletare dietro pagamento del compenso di € 36.000,00 sopra richiamato, vengono descritte, per completezza, nel seguente dettaglio peraltro confermativo dell’elenco contenuto nella scrittura 12.04.2005:

- Consulenza stragiudiziale attraverso consultazioni orali, anche telefoniche, tali da esaurire la singola pratica, sessioni, consultazioni, suggerimenti, pareri orali, pareri scritti che gli verranno di volta in volta richiesti nonché, qualora ne insorga l’esigenza, in tutti i rapporti con i terzi con cui l’Azienda dovesse trovarsi a trattare.

- Assistenza stragiudiziale su tutte le tematiche aziendali mediante redazione di lettere, comunicazioni telefoniche, conferenze in studio e fuori studio, esame e studio di singole pratiche, assistenza a riunioni ed ogni altra prestazione di assistenza rientrante, in via sostanziale, nella sfera del diritto civile (con particolare riferimento al commerciale ed al societario), diritto del lavoro, diritto amministrativo e, in via formale, nella sfera del processo civile ed amministrativo e, ove occorra, dell'arbitrato rituale ed irrituale.

Per l'espletamento di tali prestazioni il professionista, nel corso di ogni mese, a richiesta della committente, concordandone preventivamente la data, destinerà alla stessa n. 2 incontri, di n. 3 ore cadauno, da tenersi indifferentemente presso il suo studio o gli uffici della committente per conferenze individuali con i responsabili degli uffici aziendali o, collegialmente con i medesimi ed eventualmente insieme ad altri professionisti e consulenti della committente stessa, finalizzate alla trattazione dei temi e delle situazioni oggetto dell'incarico.

Quanto all'assistenza stragiudiziale per la redazione di contratti, statuti, regolamenti etc., le parti confermano, per ogni singola prestazione, il compenso già convenuto nella misura minima della tariffa in materia stragiudiziale vigente al momento del pagamento.

Al di là dei compensi confermati nelle misure autonomamente convenute per le prestazioni rispettivamente costituite, da un lato, dal cumulo dei punti. 2 a) e 2 a1) e, dall'altro, della descrizione di cui al punto 2 a2) dell'originaria scrittura del 12.04.2005, null'altro sarà dovuto al professionista il quale, in ogni caso, rinuncia a rivendicare il compenso integrativo specificamente previsto al riguardo in seno alla predetta scrittura.

[3.d] - A fronte dell'attività giudiziale oggetto di incarichi conferiti anteriormente alla data del presente atto, resta confermato, in favore del professionista, il seguente trattamento: - per le cause non seriali (entro le 5 unità) l'integrale rimborso delle spese anticipate, nonché l'ammontare dei diritti fissi e la misura intermedia, decurtata del 20%, degli onorari previsti dalla tariffa professionale vigente al momento del pagamento; - per le cause seriali (eccedenti le 5 unità), invece, a parte l'integrale rimborso delle spese anticipate e l'ammontare dei diritti fissi, resta confermata la misura minima degli onorari previsti dalla tariffa professionale vigente al momento del pagamento, decurtata del 20% per gli incarichi conferiti in data successiva al 12.01.2007 come da nota di assenso in pari data, intervenuta a modifica del contratto 12.04.2005 sul punto.

Al di là del compenso di cui sopra, a fronte degli incarichi giudiziali conferiti anteriormente alla redazione del presente atto, null'altro sarà dovuto al professionista il quale, in ogni caso, rinuncia a rivendicare il compenso integrativo specificamente previsto, al riguardo, dalla originaria scrittura del 12.04.2005.

4) - La presente transazione è finalizzata a novare le previsioni della predetta scrittura qui assoggettate a modificazione. L'eventuale inottemperanza, anche soltanto parziale di una delle parti, alle pattuizioni transattivamente adottate nel presente atto, legittimerà l'altra parte a rivendicare l'integrale ripristino della fonte contrattuale originaria e, con essa, l'irrisolto contrasto inter partes sull'alternativa tra legittimità e nullità della scrittura 12.04.2005 e relativi effetti.

[i] - L'Amat, dichiarando espressamente di non condividere la ricostruzione operata dall'avv. Barberio nei punti f), g) ed h) della premessa, conferma il proprio intento di perseguire esclusivamente una soluzione condivisa, prescindendo da convincimenti e qualificazioni individuali di ciascuna parte che, come tali, non consentono la formazione di un accordo. Suggestisce, inoltre, all'avv. Barberio di rinunciare alle rivendicazioni concernenti il passato così come riportate nella proposta formulata sub lettera h [3.b] confermando, ove necessario, che il professionista non sarà comunque discriminato in sede di affidamento di nuovi incarichi giudiziali ai quali potrà accedere con pari possibilità rispetto agli altri professionisti esperti della materia.

Tanto perché, tenuto conto della positiva considerazione dell'attività professionale dal medesimo espletata, l'Amat intende affidargli nuovi incarichi giudiziali, anche se non più in via esclusiva. Auspica, pertanto, che il professionista consideri tale opportunità come manifestazione di fiducia nei suoi confronti, nonché come espressione della ferma volontà di proseguire il rapporto su basi di

reciproco affidamento e chiede, per motivi di più efficace organizzazione del lavoro, di estendere la consulenza stragiudiziale anche alla eventuale redazione di contratti.

[1] – L'avv. Barberio, in via generale, manifesta di condividere tale impostazione che – senza pretendere di comporre la differente posizione assunta dalle parti sulla vicenda di fatto e di diritto, nonché su presupposti e qualificazioni, - risulta comunque metodologicamente idonea a favorire la composizione di insorgenti contrasti inter partes. In ordine al suggerimento di rinunciare a rivendicazioni concernenti il passato a beneficio dell'evoluzione rappresentata sub [i] in termini di prospettiva futura, il professionista, anche in considerazione del riconoscimento operato alla propria professionalità, dichiarando esplicito affidamento al riguardo, esprime la sua adesione, così come aderisce ad estendere la consulenza stragiudiziale compresa nel costo annuo alla eventuale redazione di contratti.

Tanto premesso,

le parti, in forza del comune intendimento sopra dichiarato,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

[1] – Senza esser ulteriormente tenuta al rispetto di vincoli di esclusiva, la Società, d'ora in avanti, sarà espressamente legittimata a conferire liberamente incarichi di rappresentanza e difesa giudiziale ad altri avvocati anche nell'ambito del contenzioso civilistico ed amministrativo.

Per effetto di ciò, pertanto, il professionista non avrà titolo per rivendicare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, il vincolo di esclusiva a suo tempo riconosciutogli, al quale, in ogni caso, qui rinuncia espressamente.

[2] – Quanto alle prestazioni stragiudiziali di consulenza ed assistenza non remunerate, rese dal marzo 2002 al 12.04.2005, il professionista dichiara di rinunciare alla rivendicazione di qualsiasi corrispettivo in ossequio ai punti [i] ed [l] della premessa.

Ferma tale rinuncia relativa alle prestazioni espletate nel periodo in esame, null'altro sarà dovuto a tale specifico titolo al professionista che, in ogni caso, rinuncia a rivendicare anche il compenso integrativo specificamente previsto al riguardo nella scrittura-quadro del 12.04.2005.

[3] – Il professionista continuerà ad espletare, per la durata originariamente convenuta a tutto l'11.04.2014, le attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale già conferitegli per il compenso di € 36.000,00, oltre spese generali (art. 14 t. f.), iva e cap secondo i termini e le modalità già convenuti nella scrittura del 12.04.2005. Tanto, con la precisazione che, esaurita la durata dei tre esercizi concernenti l'incarico dell'organo in carica attualmente e comunque in carica sino al 31 marzo 2012, solo il nuovo CdA, che dovesse subentrare dopo tale data, potrà indirizzare all'avv. Barberio formale disdetta a mezzo raccomandata a.r. da recapitarsi improrogabilmente entro 90 gg. decorrenti dalla deliberazione assembleare di nomina, la quale disdetta avrà effetto immediato, alle ragioni della parte del professionista.

Le attività da espletare dietro pagamento del compenso di € 36.000,00 sopra indicato, sono quelle elencate e descritte nella scrittura del 12.04.2005 e fedelmente riportate in premessa, oltre all'assistenza stragiudiziale per la eventuale redazione di contratti. Tale importo, come già in precedenza previsto, non include l'assistenza stragiudiziale per la eventuale redazione di ~~contratti~~, statuti, regolamenti etc., a fronte della quale le parti confermano, per ogni singola prestazione, di determinare il compenso nella misura minima della tariffa in materia stragiudiziale vigente al momento del pagamento.

Al di là dei compensi confermati nelle misure autonomamente convenute per le prestazioni rispettivamente costituite, da un lato, dal cumulo dei punti. 2 a) e 2 a1) e, dall'altro, della descrizione di cui al punto 2 a2) dell'originaria scrittura del 12.04.2005, null'altro sarà dovuto al professionista il quale, in ogni caso, rinuncia a rivendicare il compenso integrativo specificamente previsto al riguardo in seno alla predetta scrittura.

[4] - A fronte dell'attività giudiziale oggetto di incarichi conferiti anteriormente alla data del presente atto, resta confermato, in favore del professionista, il seguente trattamento: - per le cause non seriali (entro le 5 unità) l'integrale rimborso delle spese anticipate, nonché l'ammontare dei

*senza che i professionisti abbiano nulla a pretendere a qualsiasi titolo in
ragione della disdetta stessa.*
questo
o tale nome che dovesse essere inserito nel 31/3/2012
** O comunque decise entro il 31/3/2012*
o posticipate, ossia dopo quell'ora.

diritti fissi e la misura intermedia, decurtata del 20%, degli onorari previsti dalla tariffa professionale vigente al momento del pagamento; - per le cause seriali (eccedenti le 5 unità), invece, a parte l'integrale rimborso delle spese anticipate e l'ammontare dei diritti fissi, resta confermata la misura minima degli onorari previsti dalla tariffa professionale vigente al momento del pagamento, decurtata del 20% per gli incarichi conferiti in data successiva al 12.01.2007 come da nota di assenso in pari data, intervenuta a modifica del contratto 12.04.2005 sul punto.

Al di là del compenso da determinarsi come sopra, a fronte degli incarichi giudiziali conferiti anteriormente alla redazione del presente atto, null'altro sarà dovuto al professionista il quale, in ogni caso, rinuncia a rivendicare il compenso integrativo specificamente previsto, al riguardo, dalla originaria scrittura del 12.04.2005.

Anche per l'attività giudiziale frutto di eventuali nuovi e futuri incarichi, viene confermata la determinazione di compenso nelle misure di cui sopra.

[5] – Le modalità specificamente convenute nella presente transazione rivestono natura novativa rispetto alle pattuizioni diversamente disciplinate al riguardo nella ripetuta scrittura del 12.04.2005.

O.d.G. del 29/01/2011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° ____

Deliberazione n° ____/2011

del 29/01/2011

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**SCRITTURA-CONTRATTO TRA AMAT S.p.A. E STUDIO ASSOCIATO BARBERIO
SOTTOSCRITTA IN DATA 12.04.2005. DETERMINAZIONI.**

Ufficio proponente:

ALLEGATI/NOTE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che in data 12/04/2005 l'allora rappresentante legale dell'AMAT S.p.A. e l'Avv. Roberto Barberio sottoscrivevano una "scrittura privata di incarico professionale convenzionato", di durata novennale, avente ad oggetto l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale, assistenza nella redazione di contratti, statuti e regolamenti, oltre all'attività di assistenza e difesa in giudizio davanti ai competenti organi civili ed arbitrali;
- che tale contratto veniva modificato ed integrato, nella parte relativa ai compensi professionali riferiti ad attività giudiziarie di tipo seriale, con nota del 12/01/2007, prot. AMAT n° 578;
- che il Collegio Sindacale della Società, con proprio verbale n° 3/09 del 27/04/2009, nell'esaminare le singole clausole del contratto che precede, riteneva di evidenziare un preciso contrasto tra le norme ivi descritte ed i principi di economicità e trasparenza della gestione dell'Ente pubblico, soprattutto in ragione delle seguenti causali:
 - 1) durata della prestazione stabilita in nove anni;
 - 2) presenza di clausole risarcitorie a favore del professionista;
 - 3) assoluta mancanza di corrispondenti clausole in favore dell'AMAT;
 - 4) eccessiva onerosità delle clausole stesse;
- che alla luce delle osservazioni formulate dal Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione riteneva indispensabile acquisire sull'argomento un autorevole parere da parte di un qualificato studio legale di livello universitario in ordine alla validità della scrittura privata datata 12/04/2005 in relazione alle modalità della sua sottoscrizione ed affidava, conseguentemente, con deliberazione n° 62 del 17/07/2009, incarico in tal senso al Prof. Luigi Volpe, Ordinario di Diritto costituzionale e comparato della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari;
- che in data 12/03/2010 perveniva il parere del citato Prof. Volpe, acquisito al protocollo aziendale al n° 4797;
- che dell'acquisizione del suddetto parere veniva data tempestiva notizia al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/03/2010, con riserva di riferire informazioni di maggior dettaglio in una successiva seduta dell'Organo amministrativo;

RILEVATO:

- che le conclusioni cui giunge il Prof. Volpe nel citato parere, al termine di un articolato esame dei presupposti giuridici delle pattuizioni contenute nella scrittura privata sopra citata, nonché della giurisprudenza di merito formatasi sulle stesse, sono di seguito descritte:
 1. *"La scrittura-contratto stipulata in data 12/04/2005 tra l'AMAT S.p.A. e l'Avv. Roberto Barberio, non avendo osservato le regole di evidenza pubblica di cui all'all. II B del D.Lgs. 17/03/1995, n° 157, risulta nulla ex art. 1418, comma 1, del codice civile";*
 2. *"Essa risulta altresì nulla ai sensi dell'art. 1418, comma 2, del codice civile, per illiceità della causa e dell'oggetto e per motivo illecito comune";*
 3. *"Per conseguenza essa è improduttiva di obblighi tra le parti";*
 4. *"L'AMAT S.p.A. ha facoltà di comunicare al professionista la constatazione di nullità della scrittura-contratto stipulata in data 12/04/2005 e l'insussistenza di obblighi reciproci";*
- che nel valutare i possibili risvolti negativi che potrebbero scaturire da un eventuale contenzioso con lo studio legale, cui attualmente sono affidati molteplici incarichi, il Prof. Volpe osserva quanto segue:
 - a) - *"poiché secondo il (largamente) prevalente orientamento giurisprudenziale il contratto stipulato in carenza di osservanza delle forme dovute di evidenza pubblica è affetto da nullità (tale è, come si è visto, il prevalente orientamento giurisprudenziale rispetto a quello più risalente che riteneva contratti siffatti meramente annullabili, nonché anche rispetto ai più recenti orientamenti che optano per la conseguenza di inefficacia del contratto o di mera caducazione, il che peraltro, agli effetti pratici, non porta a conseguenze molto dissimili da quelle cui conduce la nullità), non è possibile ipotizzare che la convenzione rimanga in vita (apparente) fino alla sua prevista scadenza; e ciò perché tutti gli effetti che finora si sono prodotti non hanno natura giuridica, ma sono effetti di mero fatto. Come si è detto, nulla vieta che gli effetti che si sono prodotti (prestazioni rese) siano remunerati in conformità del regolamento negoziale come definito nella scrittura-contratto in data 12/04/2005, come precisato ai punti che precedono b1), b2), b3), b4), b5), b6) e b7)";*
 - b) - *"è del tutto evidente che trattandosi di contratto nullo non può utilizzarsi l'istituto della convalida di cui all'art. 1444 c.c., giacché questa è espressamente esclusa per il contratto nullo dall'art. 1423 c.c.";*
 - c) - *e, per vero, non risulta neppure utilizzabile l'istituto della conversione del contratto nullo ai sensi dell'art. 1424 c.c., secondo cui, come è noto, «il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità». La norma dell'art. 1424 c.c. presuppone, quindi, che le parti ignorassero la nullità del contratto stipulato; ciò però non potrebbe ragionevolmente ritenersi nella situazione in esame a causa della qualità "professionale" dei contraenti sul presupposto della quale la conoscenza della causa di nullità del contratto nullo non è ammessa allorché la nullità del negozio da convertire dipenda da illiceità per contrasto per norme imperative";*
 - d) - *"l'eventualità di un contenzioso tra l'AMAT S.p.A. ed il professionista, a seguito di comunicazione che la prima farà al secondo a riguardo della constatazione di nullità della scrittura-contratto in data 12.04.2005 risulta altamente probabile" e "l'unica possibilità di evitare un contenzioso con il professionista è costituita da un nuovo contratto a causa esclusivamente transattiva che, proprio per tale sua natura, non è assoggettato alle regole dell'evidenza pubblica".*

VISTA:

- la deliberazione n° 37 del 21/05/2010, con la quale il Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto che un eventuale contenzioso con il professionista in questione comporterebbe per la Società, oltre al rischio del pagamento delle penali, anche il sicuro costo economico relativo all'attività giudiziale sino ad oggi svolta dal professionista in favore della Società (che dovrebbe essere remunerata senza alcuna convenzione sugli onorari e sulle tariffe professionali, e quindi in misura quasi certamente superiore a quella concordata con contratto in questione), decideva:

- 1) Di prendere atto del parere reso dal Prof. Luigi Volpe con nota del 12/03/2010, prot. n° 4797 in ordine alla validità della scrittura privata datata 12/04/2005, con riferimento alle modalità della sua sottoscrizione;
 - 2) Di prendere atto che secondo il predetto parere v'è la duplice causa di nullità della scrittura-contratto sopra citata, riveniente dall'art. 1418, 1° comma (perché contrario a norme imperative) e dell'art. 1418, 2° comma (per illiceità della causa e dell'oggetto e per motivo illecito comune);
 - 3) Di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a ricercare con l'Avv. Roberto Barberio, nel termine di 30 (trenta) giorni, un accordo transattivo finalizzato a scongiurare l'insorgenza di un possibile contenzioso con lo stesso professionista, che abbia portata novativa rispetto alla scrittura più volte sopra menzionata e risponda ai seguenti principi:
 - a) - riconoscimento della professionalità sin qui dimostrata dall'Avv. Barberio, oltre che dai suoi collaboratori, e della buona qualità del lavoro svolto dallo Studio professionale;
 - b) - presa d'atto della posizione della Società in merito all'invalidità del contratto in essere;
 - c) - ratifica dei pagamenti effettuati da parte dell'AMAT nei confronti del professionista per l'attività svolta e concorde presa d'atto di reciproca rinuncia ad ogni reciproca pretesa a qualsiasi titolo o ragione con riferimento all'attività svolta dal professionista in favore della società, oltre alla dichiarazione congiunta di non avere altro a pretendere reciprocamente oltre a quanto percepito;
 - d) - instaurazione del rapporto professionale di cui alle seguenti prestazioni a far data dalla sottoscrizione dell'accordo e sino alla data del 31/03/2012, al compenso complessivo di € 36.000,00 annui, oltre accessori:
 - consulenza stragiudiziale attraverso consultazioni orali, anche telefoniche, tali da esaurire la singola pratica, sessioni, consultazioni, suggerimenti, pareri orali, pareri scritti che gli verranno di volta in volta richiesti nonché, qualora ne insorga l'esigenza, in tutti i rapporti con i terzi con cui l'Azienda dovesse trovarsi a trattare;
 - assistenza stragiudiziale su tutte le tematiche aziendali mediante redazione di lettere, comunicazioni telefoniche, conferenze in studio e fuori studio, esame e studio di singole pratiche, assistenza nella redazione di contratti, assistenza a riunioni ed ogni altra prestazione di assistenza rientrante, in via sostanziale, nella sfera del diritto civile (con particolare riferimento al commerciale ed al societario), diritto del lavoro, diritto amministrativo e, in via formale, nella sfera del processo civile ed amministrativo e, ove occorra, dell'arbitrato rituale ed irrituale;
- Per l'espletamento di tali prestazioni il professionista, nel corso di ogni mese, a richiesta della committente e concordandone preventivamente la data, redigerà un calendario programmatico contenente 2 incontri di n. 3 ore cadauno, da tenersi indifferentemente presso il suo studio o gli uffici dell'AMAT, per conferenze individuali con i responsabili degli uffici aziendali o, collegialmente con i medesimi ed eventualmente insieme ad altri professionisti e consulenti della committente stessa, finalizzate alla trattazione dei temi e delle situazioni oggetto dell'incarico.
- e) - ratifica di tutti gli incarichi giudiziali in itinere sino all'esaurimento del loro iter giudiziario, con pattuizione sui compensi, sia per l'attività già svolta che per quella da svolgersi, di applicazione della misura intermedia degli onorari, decurtata del 20%, per le pratiche non seriali, e del minimo di tariffa vigente, decurtato del 20%, per le pratiche seriali (almeno 5 ricorsi);
 - f) - espressa rinuncia dell'Avv. Barberio a qualsiasi pretesa contrattuale con riferimento al contratto oggetto di revoca ed a qualsiasi pretesa di carattere economico per tutto il periodo disciplinato dal contratto del 12/04/2005, ivi compreso il triennio 2002-2005, ed a qualsiasi azione risarcitoria.

PRESO ATTO:

- che, in ottemperanza al mandato ricevuto dall'Organo amministrativo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha condotto con l'Avv. Barberio una complessa trattativa, protrattasi per alcuni mesi in ragione dell'accentuata diversità di posizioni esistenti originariamente;
- che occorre tuttavia definire in tempi ravvicinati tale situazione giungendo, ove possibile, alla sottoscrizione di un accordo di natura novativa che, pur prevedendo l'inserimento di condizioni leggermente migliorative per la controparte, non si discosti in misura sostanziale dalle condizioni già fissate dal Consiglio di Amministrazione con la propria deliberazione n° 37 del 21/05/2010;
- che in mancanza di un'intesa con lo Studio professionale associato su tale ipotesi di accordo occorrerà, invece, porre in atto quanto indicato nell'ambito del parere del Prof. Volte al fine di comunicare allo Studio Associato Barberio la nullità della scrittura-contratto sottoscritta in data 12/04/2005;

CONSTATATA:

- l'opportunità di definire il testo di tale ipotesi di scrittura privata (all. n° 1), avente carattere novativo rispetto a quella sottoscritta in data 12/04/2005, alla luce degli esiti della trattativa sin qui svolta dal Presidente, da sottoporre allo Studio Associato Barberio per le definitive decisioni;

RILEVATO:

- che rispetto alle condizioni stabilite nella già richiamata deliberazione n° 37/2010, allo scopo di avvicinare le posizioni delle parti nella trattativa, si sono ipotizzate, ed in linea di massima concordate, alcune modificazioni alle condizioni elencate nella citata deliberazione, come può evincersi dal testo allegato, tra le quali, in particolare, assume rilievo quella relativa alla scadenza del rapporto relativo alla consulenza ed all'assistenza stragiudiziale, che passerebbe dalla data del 31/03/2012 a quella dell'11/04/2014 prevista nella scrittura privata del 12/04/2005, con la precisazione che, esaurita la durata dei tre esercizi concernenti l'incarico dell'organo in carica attualmente e comunque in carica sino al 31 marzo 2012, solo il nuovo CdA, che dovesse subentrare dopo tale data, potrà indirizzare allo Studio Associato Barberio formale disdetta a mezzo raccomandata a.r. da recapitarsi improrogabilmente entro 90 gg. decorrenti dalla deliberazione assembleare di nomina, la quale disdetta avrà effetto immediato;
 - Udita la relazione del Presidente del C.d.A.;
 - Esaminati gli atti;
 - Visto lo Statuto della Società;

a voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1] Di prendere atto dell'attività sin qui svolta dal Presidente del C.d.A. nell'ambito dell'incarico conferitogli con la deliberazione del C.d.A. n° 37 del 21/05/2010, approvandola espressamente;
- 2] Di approvare il testo dell'ipotesi di scrittura privata (allegato n° 1) predisposto dal Presidente del C.d.A. sulla base degli esiti della trattativa sinora svolta con lo Studio Associato Barberio;
- 3] Di sottoporre il suddetto testo all'Avv. Roberto Barberio, in rappresentanza dello Studio Associato, per le proprie definitive valutazioni, da comunicare all'AMAT nell'arco dei successivi quindici giorni;
- 4] Di autorizzare sin d'ora il Presidente del C.d.A., nell'ipotesi di mancata accettazione dell'allegata ipotesi di scrittura privata entro il termine su indicato, a comunicare allo Studio Associato Barberio la constatazione di nullità della scrittura-contratto sottoscritta in data 12/04/2005, con ogni effetto conseguente.

O.d.G. del 29/01/2011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 

Deliberazione n° ____/2011

del 29/01/2011

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**SCRITTURA-CONTRATTO TRA AMAT S.p.A. E STUDIO ASSOCIATO BARBERIO
SOTTOSCRITTA IN DATA 12.04.2005. DETERMINAZIONI.**

Ufficio proponente:

ALLEGATI/NOTE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che in data 12/04/2005 l'allora rappresentante legale dell'AMAT S.p.A. e l'Avv. Roberto Barberio sottoscrivevano una "scrittura privata di incarico professionale convenzionato", di durata novennale, avente ad oggetto l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale, assistenza nella redazione di contratti, statuti e regolamenti, oltre all'attività di assistenza e difesa in giudizio davanti ai competenti organi civili ed arbitrali;
- che tale contratto veniva modificato ed integrato, nella parte relativa ai compensi professionali riferiti ad attività giudiziarie di tipo seriale, con nota del 12/01/2007, prot. AMAT n° 578;
- che il Collegio Sindacale della Società, con proprio verbale n° 3/09 del 27/04/2009, nell'esaminare le singole clausole del contratto che precede, riteneva di evidenziare un preciso contrasto tra le norme ivi descritte ed i principi di economicità e trasparenza della gestione dell'Ente pubblico, soprattutto in ragione delle seguenti causali:
 - 1) durata della prestazione stabilita in nove anni;
 - 2) presenza di clausole risarcitorie a favore del professionista;
 - 3) assoluta mancanza di corrispondenti clausole in favore dell'AMAT;
 - 4) eccessiva onerosità delle clausole stesse;
- che alla luce delle osservazioni formulate dal Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione riteneva indispensabile acquisire sull'argomento un autorevole parere da parte di un qualificato studio legale di livello universitario in ordine alla validità della scrittura privata datata 12/04/2005 in relazione alle modalità della sua sottoscrizione ed affidava, conseguentemente, con deliberazione n° 62 del 17/07/2009, incarico in tal senso al Prof. Luigi Volpe, Ordinario di Diritto costituzionale e comparato della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari;
- che in data 12/03/2010 perveniva il parere del citato Prof. Volpe, acquisito al protocollo aziendale al n° 4797;
- che dell'acquisizione del suddetto parere veniva data tempestiva notizia al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/03/2010, con riserva di riferire informazioni di maggior dettaglio in una successiva seduta dell'Organo amministrativo;

RILEVATO:

- che le conclusioni cui giunge il Prof. Volpe nel citato parere, al termine di un articolato esame dei presupposti giuridici delle pattuizioni contenute nella scrittura privata sopra citata, nonché della giurisprudenza di merito formatasi sulle stesse, sono di seguito descritte:
 1. *"La scrittura-contratto stipulata in data 12/04/2005 tra l'AMAT S.p.A. e l'Avv. Roberto Barberio, non avendo osservato le regole di evidenza pubblica di cui all'all. II B del D.Lgs. 17/03/1995, n° 157, risulta nulla ex art. 1418, comma 1, del codice civile";*
 2. *"Essa risulta altresì nulla ai sensi dell'art. 1418, comma 2, del codice civile, per illiceità della causa e dell'oggetto e per motivo illecito comune";*
 3. *"Per conseguenza essa è improduttiva di obblighi tra le parti";*
 4. *"L'AMAT S.p.A. ha facoltà di comunicare al professionista la constatazione di nullità della scrittura-contratto stipulata in data 12/04/2005 e l'insussistenza di obblighi reciproci";*
- che nel valutare i possibili risvolti negativi che potrebbero scaturire da un eventuale contenzioso con lo studio legale, cui attualmente sono affidati molteplici incarichi, il Prof. Volpe osserva quanto segue:
 - a) - *"poiché secondo il (largamente) prevalente orientamento giurisprudenziale il contratto stipulato in carenza di osservanza delle forme dovute di evidenza pubblica è affetto da nullità (tale è, come si è visto, il prevalente orientamento giurisprudenziale rispetto a quello più risalente che riteneva contratti siffatti meramente annullabili, nonché anche rispetto ai più recenti orientamenti che optano per la conseguenza di inefficacia del contratto o di mera caducazione, il che peraltro, agli effetti pratici, non porta a conseguenze molto dissimili da quelle cui conduce la nullità), non è possibile ipotizzare che la convenzione rimanga in vita (apparente) fino alla sua prevista scadenza; e ciò perché tutti gli effetti che finora si sono prodotti non hanno natura giuridica, ma sono effetti di mero fatto. Come si è detto, nulla vieta che gli effetti che si sono prodotti (prestazioni rese) siano remunerati in conformità del regolamento negoziale come definito nella scrittura-contratto in data 12/04/2005, come precisato ai punti che precedono b1), b2), b3), b4), b5), b6) e b7)";*
 - b) - *"è del tutto evidente che trattandosi di contratto nullo non può utilizzarsi l'istituto della convalida di cui all'art. 1444 c.c., giacché questa è espressamente esclusa per il contratto nullo dall'art. 1423 c.c.";*
 - c) - *e, per vero, non risulta neppure utilizzabile l'istituto della conversione del contratto nullo ai sensi dell'art. 1424 c.c., secondo cui, come è noto, «il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità». La norma dell'art. 1424 c.c. presuppone, quindi, che le parti ignorassero la nullità del contratto stipulato; ciò però non potrebbe ragionevolmente ritenersi nella situazione in esame a causa della qualità "professionale" dei contraenti sul presupposto della quale la conoscenza della causa di nullità del contratto nullo non è ammessa allorché la nullità del negozio da convertire dipenda da illiceità per contrasto per norme imperative";*
 - d) - *"l'eventualità di un contenzioso tra l'AMAT S.p.A. ed il professionista, a seguito di comunicazione che la prima farà al secondo a riguardo della constatazione di nullità della scrittura-contratto in data 12.04.2005 risulta altamente probabile" e "l'unica possibilità di evitare un contenzioso con il professionista è costituita da un nuovo contratto a causa esclusivamente transattiva che, proprio per tale sua natura, non è assoggettato alle regole dell'evidenza pubblica".*

VISTA:

- la deliberazione n° 37 del 21/05/2010, con la quale il Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto che un eventuale contenzioso con il professionista in questione comporterebbe per la Società, oltre al rischio del pagamento delle penali, anche il sicuro costo economico relativo all'attività giudiziale sino ad oggi svolta dal professionista in favore della Società (che dovrebbe essere remunerata senza alcuna convenzione sugli onorari e sulle tariffe professionali, e quindi in misura quasi certamente superiore a quella concordata con contratto in questione), decideva:

- 1) Di prendere atto del parere reso dal Prof. Luigi Volpe con nota del 12/03/2010, prot. n° 4797 in ordine alla validità della scrittura privata datata 12/04/2005, con riferimento alle modalità della sua sottoscrizione;
 - 2) Di prendere atto che secondo il predetto parere v'è la duplice causa di nullità della scrittura-contratto sopra citata, riveniente dall'art. 1418, 1° comma (perché contrario a norme imperative) e dell'art. 1418, 2° comma (per illiceità della causa e dell'oggetto e per motivo illecito comune);
 - 3) Di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a ricercare con l'Avv. Roberto Barberio, nel termine di 30 (trenta) giorni, un accordo transattivo finalizzato a scongiurare l'insorgenza di un possibile contenzioso con lo stesso professionista, che abbia portata novativa rispetto alla scrittura più volte sopra menzionata e risponda ai seguenti principi:
 - a) - riconoscimento della professionalità sin qui dimostrata dall'Avv. Barberio, oltre che dai suoi collaboratori, e della buona qualità del lavoro svolto dallo Studio professionale;
 - b) - presa d'atto della posizione della Società in merito all'invalidità del contratto in essere;
 - c) - ratifica dei pagamenti effettuati da parte dell'AMAT nei confronti del professionista per l'attività svolta e concorde presa d'atto di reciproca rinuncia ad ogni reciproca pretesa a qualsiasi titolo o ragione con riferimento all'attività svolta dal professionista in favore della società, oltre alla dichiarazione congiunta di non avere altro a pretendere reciprocamente oltre a quanto percepito;
 - d) - instaurazione del rapporto professionale di cui alle seguenti prestazioni a far data dalla sottoscrizione dell'accordo e sino alla data del 31/03/2012, al compenso complessivo di € 36.000,00 annui, oltre accessori:
 - consulenza stragiudiziale attraverso consultazioni orali, anche telefoniche, tali da esaurire la singola pratica, sessioni, consultazioni, suggerimenti, pareri orali, pareri scritti che gli verranno di volta in volta richiesti nonché, qualora ne insorga l'esigenza, in tutti i rapporti con i terzi con cui l'Azienda dovesse trovarsi a trattare;
 - assistenza stragiudiziale su tutte le tematiche aziendali mediante redazione di lettere, comunicazioni telefoniche, conferenze in studio e fuori studio, esame e studio di singole pratiche, assistenza nella redazione di contratti, assistenza a riunioni ed ogni altra prestazione di assistenza rientrante, in via sostanziale, nella sfera del diritto civile (con particolare riferimento al commerciale ed al societario), diritto del lavoro, diritto amministrativo e, in via formale, nella sfera del processo civile ed amministrativo e, ove occorra, dell'arbitrato rituale ed irrituale;
- Per l'espletamento di tali prestazioni il professionista, nel corso di ogni mese, a richiesta della committente e concordandone preventivamente la data, redigerà un calendario programmatico contenente 2 incontri di n. 3 ore cadauno, da tenersi indifferentemente presso il suo studio o gli uffici dell'AMAT, per conferenze individuali con i responsabili degli uffici aziendali o, collegialmente con i medesimi ed eventualmente insieme ad altri professionisti e consulenti della committente stessa, finalizzate alla trattazione dei temi e delle situazioni oggetto dell'incarico.
- e) - ratifica di tutti gli incarichi giudiziali in itinere sino all'esaurimento del loro iter giudiziario, con pattuizione sui compensi, sia per l'attività già svolta che per quella da svolgersi, di applicazione della misura intermedia degli onorari, decurtata del 20%, per le pratiche non seriali, e del minimo di tariffa vigente, decurtato del 20%, per le pratiche seriali (almeno 5 ricorsi);
 - f) - espressa rinuncia dell'Avv. Barberio a qualsiasi pretesa contrattuale con riferimento al contratto oggetto di revoca ed a qualsiasi pretesa di carattere economico per tutto il periodo disciplinato dal contratto del 12/04/2005, ivi compreso il triennio 2002-2005, ed a qualsiasi azione risarcitoria.

PRESO ATTO:

- che, in ottemperanza al mandato ricevuto dall'Organo amministrativo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha condotto con l'Avv. Barberio una complessa trattativa, protrattasi per alcuni mesi in ragione dell'accentuata diversità di posizioni esistenti originariamente;
- che occorre tuttavia definire in tempi ravvicinati tale situazione giungendo, ove possibile, alla sottoscrizione di un accordo di natura novativa che, pur prevedendo l'inserimento di condizioni leggermente migliorative per la controparte, non si discosti in misura sostanziale dalle condizioni già fissate dal Consiglio di Amministrazione con la propria deliberazione n° 37 del 21/05/2010;
- che in mancanza di un'intesa con lo Studio professionale associato su tale ipotesi di accordo occorrerà, invece, porre in atto quanto indicato nell'ambito del parere del Prof. Volte al fine di comunicare allo Studio Associato Barberio la nullità della scrittura-contratto sottoscritta in data 12/04/2005;

CONSTATATA:

- l'opportunità di definire il testo di tale ipotesi di scrittura privata (all. n° 1), avente carattere novativo rispetto a quella sottoscritta in data 12/04/2005, alla luce degli esiti della trattativa sin qui svolta dal Presidente, da sottoporre allo Studio Associato Barberio per le definitive decisioni;

RILEVATO:

- che rispetto alle condizioni stabilite nella già richiamata deliberazione n° 37/2010, allo scopo di avvicinare le posizioni delle parti nella trattativa, si sono ipotizzate, ed in linea di massima concordate, alcune modificazioni alle condizioni elencate nella citata deliberazione, come può evincersi dal testo allegato, tra le quali, in particolare, assume rilievo quella relativa alla scadenza del rapporto relativo alla consulenza ed all'assistenza stragiudiziale, che passerebbe dalla data del 31/12/2012 a quella dell'11/04/2005 prevista nella scrittura privata del 12/04/2005, con la precisazione che, esaurita la durata dei tre esercizi concernenti l'incarico dell'organo in carica attualmente e comunque in carica sino al 31 marzo 2012, solo il nuovo CdA, che dovesse subentrare dopo tale data, potrà indirizzare allo Studio Associato Barberio formale disdetta a mezzo raccomandata a.r. da recapitarsi improrogabilmente entro 90 gg. decorrenti dalla deliberazione assembleare di nomina, la quale disdetta avrà effetto immediato;
 - Udita la relazione del Presidente del C.d.A.;
 - Esaminati gli atti;
 - Visto lo Statuto della Società;

a voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1] Di prendere atto dell'attività sin qui svolta dal Presidente del C.d.A. nell'ambito dell'incarico conferitogli con la deliberazione del C.d.A. n° 37 del 21/05/2010, approvandola espressamente;
- 2] Di approvare il testo dell'ipotesi di scrittura privata (allegato n° 1) predisposto dal Presidente del C.d.A. sulla base degli esiti della trattativa sinora svolta con lo Studio Associato Barberio;
- 3] Di sottoporre il suddetto testo all'Avv. Roberto Barberio, in rappresentanza dello Studio Associato, per le proprie definitive valutazioni, da comunicare all'AMAT nell'arco dei successivi quindici giorni;
- 4] Di autorizzare sin d'ora il Presidente del C.d.A., nell'ipotesi di mancata accettazione dell'allegata ipotesi di scrittura privata entro il termine su indicato, a comunicare allo Studio Associato Barberio la constatazione di nullità della scrittura-contratto sottoscritta in data 12/04/2005, con ogni effetto conseguente.

SCRITTURA PRIVATA

TRA

- La soc. **AMAT SpA** Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto (CF/PI 00146330733), con sede in Taranto via C. Battisti n. 657, in persona del Presidente e rappresentante legale pro-tempore dott. Francesco Walter Poggi (in prosiegua detta anche Società o Azienda)

E

l'avv. **Roberto Barberio**, in proprio e quale rappresentante dello studio Associato Barberio, nato a Castel Morrone (CE) il 20 giugno 1943 (BRBRRT43H20C211X) con studio in Taranto, corso Italia n. 254 (in prosiegua individuato anche come "professionista")

*

Si premette che

[a] - In data 12.04.2005, l'AMAT SpA ed il professionista sottoscrissero una scrittura privata di incarico professionale convenzionato volta a regolamentare i rapporti inter partes quanto all'espletamento dell'incarico stesso.

[b] - Con nota del 15.06.2010, il Presidente dell'Amat, richiamando precedenti colloqui già intercorsi con il destinatario sulla predetta scrittura, ha comunicato al professionista di essere stato delegato dal Consiglio di Amministrazione a "verificare le condizioni per concordare una diversa disciplina delle prestazioni professionali" dal medesimo "rese in favore della società, attraverso sottoscrizione di un accordo transattivo avente portata novativa rispetto alla scrittura sopra menzionata".

[c] - In occasione dei precedenti colloqui intercorsi, cui accenna la nota del 15.06.2010, il professionista era stato messo al corrente delle conclusioni tratte da un più ampio parere che, su incarico dell'Amat, era stato redatto dal prof. Luigi Volpe ed in base al quale la scrittura inter partes del 12.04.2005 sarebbe viziata da nullità ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1418 c.c., con conseguenziale insussistenza di obblighi reciproci.

[d] - Alla luce del parere, e comunque in linea con l'esame condotto dal Collegio Sindacale espressamente richiamato al riguardo, il CdA dell'Amat, dichiarando di condividere le risultanze, ha ritenuto di dover assumere le necessarie iniziative per tutelare gli interessi della società.

[e] - Tuttavia, prendendo atto della valutazione positiva della dirigenza aziendale circa la professionalità sin qui dimostrata dall'avv. Barberio e dai suoi collaboratori, nonché circa la buona qualità del lavoro svolto dallo studio professionale nell'espletamento dell'incarico, il CdA dell'Amat, prima ancora di dar corso ad iniziative di tutela, ha deliberato di conferire al Presidente la delega meglio specificata nella nota del 15.06.2010 indirizzata al proprio legale convenzionato.

[f] - Dal suo canto, l'avv. Roberto Barberio, pur non conoscendo le motivazioni del parere redatto dal prof. Luigi Volpe, ha sempre contrapposto il suo netto dissenso rispetto alle conclusioni del medesimo. Ha quindi manifestato l'intendimento di salvaguardare, ben oltre l'ambito strettamente giuridico della questione, il bene primario della propria dignità personale e professionale, ritenuto non conciliabile con una ricostruzione del rapporto all'interno del quale il suo coinvolgimento professionale risulti delineato come discendenza di un illecito, piuttosto che essere rapportato al livello di competenza e di esperienza specificamente possedute.

[g] - In ogni caso, ribadendo appieno la legittimità della scrittura 12.04.2005, l'insussistenza delle nullità riscontrate dal parere e l'assoluto difetto di interesse per l'attivazione di iniziative di tutela unilaterale della società, l'avv. Barberio, fermi restando tali inalterabili punti a tutela della propria dignità personale e professionale, si dichiara disposto ad adottare una soluzione transattiva che, rispettosa della sua identità, consenta di evitare il ricorso a vie contenziose nei confronti di una società professionalmente assistita, con reciproca soddisfazione, per circa un decennio.

[h] – Pertanto – senza adesione alcuna al “parere Volpe” conformemente recepito, invece, dall’azienda e senza intendimento di rinunciare ai diritti rivenientigli dalla scrittura 12.04.2005, – il professionista, anche in nome e per conto dei componenti dello studio associato, in via esclusivamente transattiva e nello spirito di quanto indicato alla lettera g), indica, qui di seguito, il testo dell’atto che si dichiara pronto a sottoscrivere a modifica ed a novazione delle corrispondenti previsioni differentemente regolate dalla scrittura 12.04.2005:

1.) L’Amat, pur ritenendo sussistere la nullità della scrittura 12.04.2005 per come rilevata dal “parere Volpe”, si dichiara propensa a rinunciare ad avvalersene a beneficio di una soluzione transattiva che, nel rispetto delle esigenze primariamente invocate dall’avv. Barberio con riferimento alla dignità personale e professionale, consenta di evitare il contenzioso.

2.) L’avv. Roberto Barberio, dal suo canto, pur mantenendo fermi i convincimenti specificati sub lettera g), si dichiara disposto a non irrigidirsi sull’intangibilità assoluta del contenuto della scrittura 12.04.2005 e ad operare apposite modifiche novative; il tutto nell’esclusivo intento di favorire, a sua volta, il varo di una soluzione transattiva che, preservando in via primaria l’integrità della propria dignità personale e professionale, consenta nel contempo di evitare la deriva contenziosa.

3.) In forza di tale intento comune, la società ed il professionista convengono di concordare transattivamente quanto segue a modifica e novazione dei corrispondenti punti diversamente disciplinati dalla scrittura del 12.04.2005:

[3.a] - A superamento del vincolo di esclusiva già convenuto in favore dell’avv. Barberio, la società, d’ora in avanti, è espressamente legittimata a conferire liberamente incarichi di rappresentanza e difesa giudiziale ad altri avvocati anche nell’ambito del contenzioso civilistico ed amministrativo; per effetto di ciò, pertanto, il professionista non ha titolo per rivendicare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, il vincolo di esclusiva a suo tempo riconosciutogli, al quale, in ogni caso, rinuncia espressamente anche per il periodo precedente alla sottoscrizione della presente scrittura.

[3.b] – A fronte delle prestazioni stragiudiziali di consulenza ed assistenza non remunerate, rese dal marzo 2002 al 12.04.2005, al professionista, a fronte di ogni singola prestazione (tassativamente individuabile nella sola redazione di pareri scritti, contratti, statuti e regolamenti) competerà un corrispettivo pari al minimo della tariffa vigente al momento del pagamento, oltre spese generali (art. 14 t. f.), iva e cap come per legge. Al di là del compenso come sopra determinato, null’altro sarà dovuto al professionista il quale, in ogni caso, rinuncia a rivendicare il compenso integrativo specificamente previsto al riguardo nella scrittura-quadro del 12.04.2005. L’esigibilità del compenso concernente la predetta attività stragiudiziale espletata nel periodo anteriore al 12.04.2005 è legata all’esistenza di apposito incarico formale o, comunque, di una traccia documentale dell’avvenuto espletamento della prestazione di cui venga rivendicato il pagamento.

[3.c] – Il professionista continuerà ad espletare, per la durata originariamente convenuta a tutto l’11.04.2014, le attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale già conferitegli per il compenso di € 36.000,00, oltre spese generali (art. 14 t. f.), iva e cap secondo i termini e le modalità già convenuti nella scrittura del 12.04.2005. Tanto, con la precisazione che, esaurita la durata dei tre esercizi concernente l’incarico dell’organo attualmente in carica, il nuovo CdA che dovesse subentrare dopo il 31 marzo 2012 potrà indirizzare all’avv. Barberio formale disdetta a mezzo raccomandata a.r. da recapitarsi improrogabilmente entro 90 gg. decorrenti dalla deliberazione assembleare di nomina, la quale disdetta avrà effetto immediato.

Le attività da espletare dietro pagamento del compenso di € 36.000,00 sopra richiamato, vengono descritte, per completezza, nel seguente dettaglio peraltro confermativo dell’elenco contenuto nella scrittura 12.04.2005:

- Consulenza stragiudiziale attraverso consultazioni orali, anche telefoniche, tali da esaurire la singola pratica, sessioni, consultazioni, suggerimenti, pareri orali, pareri scritti che gli verranno di volta in volta richiesti nonché, qualora ne insorga l’esigenza, in tutti i rapporti con i terzi con cui l’Azienda dovesse trovarsi a trattare.

- Assistenza stragiudiziale su tutte le tematiche aziendali mediante redazione di lettere, comunicazioni telefoniche, conferenze in studio e fuori studio, esame e studio di singole pratiche, assistenza a riunioni ed ogni altra prestazione di assistenza rientrante, in via sostanziale, nella sfera del diritto civile (con particolare riferimento al commerciale ed al societario), diritto del lavoro, diritto amministrativo e, in via formale, nella sfera del processo civile ed amministrativo e, ove occorra, dell'arbitrato rituale ed irrituale.

Per l'espletamento di tali prestazioni il professionista, nel corso di ogni mese, a richiesta della committente, concordandone preventivamente la data, destinerà alla stessa n. 2 incontri, di n. 3 ore cadauno, da tenersi indifferentemente presso il suo studio o gli uffici della committente per conferenze individuali con i responsabili degli uffici aziendali o, collegialmente con i medesimi ed eventualmente insieme ad altri professionisti e consulenti della committente stessa, finalizzate alla trattazione dei temi e delle situazioni oggetto dell'incarico.

Quanto all'assistenza stragiudiziale per la redazione di contratti, statuti, regolamenti etc., le parti confermano, per ogni singola prestazione, il compenso già convenuto nella misura minima della tariffa in materia stragiudiziale vigente al momento del pagamento.

Al di là dei compensi confermati nelle misure autonomamente convenute per le prestazioni rispettivamente costituite, da un lato, dal cumulo dei punti. 2 a) e 2 a1) e, dall'altro, della descrizione di cui al punto 2 a2) dell'originaria scrittura del 12.04.2005, null'altro sarà dovuto al professionista il quale, in ogni caso, rinuncia a rivendicare il compenso integrativo specificamente previsto al riguardo in seno alla predetta scrittura.

[3.d] - A fronte dell'attività giudiziale oggetto di incarichi conferiti anteriormente alla data del presente atto, resta confermato, in favore del professionista, il seguente trattamento: - per le cause non seriali (entro le 5 unità) l'integrale rimborso delle spese anticipate, nonché l'ammontare dei diritti fissi e la misura intermedia, decurtata del 20%, degli onorari previsti dalla tariffa professionale vigente al momento del pagamento; - per le cause seriali (eccedenti le 5 unità), invece, a parte l'integrale rimborso delle spese anticipate e l'ammontare dei diritti fissi, resta confermata la misura minima degli onorari previsti dalla tariffa professionale vigente al momento del pagamento, decurtata del 20% per gli incarichi conferiti in data successiva al 12.01.2007 come da nota di assenso in pari data, intervenuta a modifica del contratto 12.04.2005 sul punto.

Al di là del compenso di cui sopra, a fronte degli incarichi giudiziali conferiti anteriormente alla redazione del presente atto, null'altro sarà dovuto al professionista il quale, in ogni caso, rinuncia a rivendicare il compenso integrativo specificamente previsto, al riguardo, dalla originaria scrittura del 12.04.2005.

4) - La presente transazione è finalizzata a novare le previsioni della predetta scrittura qui assoggettate a modificazione. L'eventuale inottemperanza, anche soltanto parziale di una delle parti, alle pattuizioni transattivamente adottate nel presente atto, legittimerà l'altra parte a rivendicare l'integrale ripristino della fonte contrattuale originaria e, con essa, l'irrisolto contrasto inter partes sull'alternativa tra legittimità e nullità della scrittura 12.04.2005 e relativi effetti.

[i] - L'Amat, dichiarando espressamente di non condividere la ricostruzione operata dall'avv. Barberio nei punti f), g) ed h) della premessa, conferma il proprio intento di perseguire esclusivamente una soluzione condivisa, prescindendo da convincimenti e qualificazioni individuali di ciascuna parte che, come tali, non consentono la formazione di un accordo. Suggestisce, inoltre, all'avv. Barberio di rinunciare alle rivendicazioni concernenti il passato così come riportate nella proposta formulata sub lettera h [3.b] confermando, ove necessario, che il professionista non sarà comunque discriminato in sede di affidamento di nuovi incarichi giudiziali ai quali potrà accedere con pari possibilità rispetto agli altri professionisti esperti della materia.

Tanto perché, tenuto conto della positiva considerazione dell'attività professionale dal medesimo espletata, l'Amat intende affidargli nuovi incarichi giudiziali, anche se non più in via esclusiva. Auspica, pertanto, che il professionista consideri tale opportunità come manifestazione di fiducia nei suoi confronti, nonché come espressione della ferma volontà di proseguire il rapporto su basi di

reciproco affidamento e chiede, per motivi di più efficace organizzazione del lavoro, di estendere la consulenza stragiudiziale anche alla eventuale redazione di contratti.

[1] – L'avv. Barberio, in via generale, manifesta di condividere tale impostazione che – senza pretendere di comporre la differente posizione assunta dalle parti sulla vicenda di fatto e di diritto, nonché su presupposti e qualificazioni, - risulta comunque metodologicamente idonea a favorire la composizione di insorgenti contrasti inter partes. In ordine al suggerimento di rinunciare a rivendicazioni concernenti il passato a beneficio dell'evoluzione rappresentata sub [i] in termini di prospettiva futura, il professionista, anche in considerazione del riconoscimento operato alla propria professionalità, dichiarando esplicito affidamento al riguardo, esprime la sua adesione, così come aderisce ad estendere la consulenza stragiudiziale compresa nel costo annuo alla eventuale redazione di contratti.

Tanto premesso,

le parti, in forza del comune intendimento sopra dichiarato,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

[1] – Senza esser ulteriormente tenuta al rispetto di vincoli di esclusiva, la Società, d'ora in avanti, sarà espressamente legittimata a conferire liberamente incarichi di rappresentanza e difesa giudiziale ad altri avvocati anche nell'ambito del contenzioso civilistico ed amministrativo.

Per effetto di ciò, pertanto, il professionista non avrà titolo per rivendicare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, il vincolo di esclusiva a suo tempo riconosciutogli, al quale, in ogni caso, qui rinuncia espressamente.

[2] – Quanto alle prestazioni stragiudiziali di consulenza ed assistenza non remunerate, rese dal marzo 2002 al 12.04.2005, il professionista dichiara di rinunciare alla rivendicazione di qualsiasi corrispettivo in ossequio ai punti [i] ed [1] della premessa.

Ferma tale rinuncia relativa alle prestazioni espletate nel periodo in esame, null'altro sarà dovuto a tale specifico titolo al professionista che, in ogni caso, rinuncia a rivendicare anche il compenso integrativo specificamente previsto al riguardo nella scrittura-quadro del 12.04.2005.

[3] – Il professionista continuerà ad espletare, per la durata originariamente convenuta a tutto l'11.04.2014, le attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale già conferitegli per il compenso di € 36.000,00, oltre spese generali (art. 14 t. f.), iva e cap secondo i termini e le modalità già convenuti nella scrittura del 12.04.2005. Tanto, con la precisazione che, esaurita la durata dei tre esercizi concernenti l'incarico dell'organo in carica attualmente e comunque in carica sino al 31 marzo 2012, solo il nuovo CdA, che dovesse subentrare dopo tale data, potrà indirizzare all'avv. Barberio formale disdetta a mezzo raccomandata a.r. da recapitarsi improrogabilmente entro 90 gg. decorrenti dalla deliberazione assembleare di nomina, la quale disdetta avrà effetto immediato.

Le attività da espletare dietro pagamento del compenso di € 36.000,00 sopra indicato, sono quelle elencate e descritte nella scrittura del 12.04.2005 e fedelmente riportate in premessa, oltre all'assistenza stragiudiziale per la eventuale redazione di contratti. Tale importo, come già in precedenza previsto, non include l'assistenza stragiudiziale per la eventuale redazione di contratti, statuti, regolamenti etc., a fronte della quale le parti confermano, per ogni singola prestazione, di determinare il compenso nella misura minima della tariffa in materia stragiudiziale vigente al momento del pagamento.

Al di là dei compensi confermati nelle misure autonomamente convenute per le prestazioni rispettivamente costituite, da un lato, dal cumulo dei punti. 2 a) e 2 a1) e, dall'altro, della descrizione di cui al punto 2 a2) dell'originaria scrittura del 12.04.2005, null'altro sarà dovuto al professionista il quale, in ogni caso, rinuncia a rivendicare il compenso integrativo specificamente previsto al riguardo in seno alla predetta scrittura.

[4] - A fronte dell'attività giudiziale oggetto di incarichi conferiti anteriormente alla data del presente atto, resta confermato, in favore del professionista, il seguente trattamento: - per le cause non seriali (entro le 5 unità) l'integrale rimborso delle spese anticipate, nonché l'ammontare dei

diritti fissi e la misura intermedia, decurtata del 20%, degli onorari previsti dalla tariffa professionale vigente al momento del pagamento; - per le cause seriali (eccedenti le 5 unità), invece, a parte l'integrale rimborso delle spese anticipate e l'ammontare dei diritti fissi, resta confermata la misura minima degli onorari previsti dalla tariffa professionale vigente al momento del pagamento, decurtata del 20% per gli incarichi conferiti in data successiva al 12.01.2007 come da nota di assenso in pari data, intervenuta a modifica del contratto 12.04.2005 sul punto.

Al di là del compenso da determinarsi come sopra, a fronte degli incarichi giudiziali conferiti anteriormente alla redazione del presente atto, null'altro sarà dovuto al professionista il quale, in ogni caso, rinunzia a rivendicare il compenso integrativo specificamente previsto, al riguardo, dalla originaria scrittura del 12.04.2005.

Anche per l'attività giudiziale frutto di eventuali nuovi e futuri incarichi, viene confermata la determinazione di compenso nelle misure di cui sopra.

[5] – Le modalità specificamente convenute nella presente transazione rivestono natura novativa rispetto alle pattuizioni diversamente disciplinate al riguardo nella ripetuta scrittura del 12.04.2005.

O.d.G. del 29/01/2011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° ____

Deliberazione n° ____/2011

del 29/01/2011

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**SCRITTURA-CONTRATTO TRA AMAT S.p.A. E STUDIO ASSOCIATO BARBERIO
SOTTOSCRITTA IN DATA 12.04.2005. DETERMINAZIONI.**

Ufficio proponente:

ALLEGATI/NOTE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che in data 12/04/2005 l'allora rappresentante legale dell'AMAT S.p.A. e l'Avv. Roberto Barberio sottoscrivevano una "scrittura privata di incarico professionale convenzionato", di durata novennale, avente ad oggetto l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale, assistenza nella redazione di contratti, statuti e regolamenti, oltre all'attività di assistenza e difesa in giudizio davanti ai competenti organi civili ed arbitrali;
- che tale contratto veniva modificato ed integrato, nella parte relativa ai compensi professionali riferiti ad attività giudiziarie di tipo seriale, con nota del 12/01/2007, prot. AMAT n° 578;
- che il Collegio Sindacale della Società, con proprio verbale n° 3/09 del 27/04/2009, nell'esaminare le singole clausole del contratto che precede, riteneva di evidenziare un preciso contrasto tra le norme ivi descritte ed i principi di economicità e trasparenza della gestione dell'Ente pubblico, soprattutto in ragione delle seguenti causali:
 - 1) durata della prestazione stabilita in nove anni;
 - 2) presenza di clausole risarcitorie a favore del professionista;
 - 3) assoluta mancanza di corrispondenti clausole in favore dell'AMAT;
 - 4) eccessiva onerosità delle clausole stesse;
- che alla luce delle osservazioni formulate dal Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione riteneva indispensabile acquisire sull'argomento un autorevole parere da parte di un qualificato studio legale di livello universitario in ordine alla validità della scrittura privata datata 12/04/2005 in relazione alle modalità della sua sottoscrizione ed affidava, conseguentemente, con deliberazione n° 62 del 17/07/2009, incarico in tal senso al Prof. Luigi Volpe, Ordinario di Diritto costituzionale e comparato della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari;
- che in data 12/03/2010 perveniva il parere del citato Prof. Volpe, acquisito al protocollo aziendale al n° 4797;
- che dell'acquisizione del suddetto parere veniva data tempestiva notizia al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/03/2010, con riserva di riferire informazioni di maggior dettaglio in una successiva seduta dell'Organo amministrativo;

RILEVATO:

- che le conclusioni cui giunge il Prof. Volpe nel citato parere, al termine di un articolato esame dei presupposti giuridici delle pattuizioni contenute nella scrittura privata sopra citata, nonché della giurisprudenza di merito formatasi sulle stesse, sono di seguito descritte:
 1. *"La scrittura-contratto stipulata in data 12/04/2005 tra l'AMAT S.p.A. e l'Avv. Roberto Barberio, non avendo osservato le regole di evidenza pubblica di cui all'all. II B del D.Lgs. 17/03/1995, n° 157, risulta nulla ex art. 1418, comma 1, del codice civile";*
 2. *"Essa risulta altresì nulla ai sensi dell'art. 1418, comma 2, del codice civile, per illiceità della causa e dell'oggetto e per motivo illecito comune";*
 3. *"Per conseguenza essa è improduttiva di obblighi tra le parti";*
 4. *"L'AMAT S.p.A. ha facoltà di comunicare al professionista la constatazione di nullità della scrittura-contratto stipulata in data 12/04/2005 e l'insussistenza di obblighi reciproci";*
- che nel valutare i possibili risvolti negativi che potrebbero scaturire da un eventuale contenzioso con lo studio legale, cui attualmente sono affidati molteplici incarichi, il Prof. Volpe osserva quanto segue:
 - a) - *"poiché secondo il (largamente) prevalente orientamento giurisprudenziale il contratto stipulato in carenza di osservanza delle forme dovute di evidenza pubblica è affetto da nullità (tale è, come si è visto, il prevalente orientamento giurisprudenziale rispetto a quello più risalente che riteneva contratti siffatti meramente annullabili, nonché anche rispetto ai più recenti orientamenti che optano per la conseguenza di inefficacia del contratto o di mera caducazione, il che peraltro, agli effetti pratici, non porta a conseguenze molto dissimili da quelle cui conduce la nullità), non è possibile ipotizzare che la convenzione rimanga in vita (apparente) fino alla sua prevista scadenza; e ciò perché tutti gli effetti che finora si sono prodotti non hanno natura giuridica, ma sono effetti di mero fatto. Come si è detto, nulla vieta che gli effetti che si sono prodotti (prestazioni rese) siano remunerati in conformità del regolamento negoziale come definito nella scrittura-contratto in data 12/04/2005, come precisato ai punti che precedono b1), b2), b3), b4), b5), b6) e b7)";*
 - b) - *"è del tutto evidente che trattandosi di contratto nullo non può utilizzarsi l'istituto della convalida di cui all'art. 1444 c.c., giacché questa è espressamente esclusa per il contratto nullo dall'art. 1423 c.c.";*
 - c) - *e, per vero, non risulta neppure utilizzabile l'istituto della conversione del contratto nullo ai sensi dell'art. 1424 c.c., secondo cui, come è noto, «il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità». La norma dell'art. 1424 c.c. presuppone, quindi, che le parti ignorassero la nullità del contratto stipulato; ciò però non potrebbe ragionevolmente ritenersi nella situazione in esame a causa della qualità "professionale" dei contraenti sul presupposto della quale la conoscenza della causa di nullità del contratto nullo non è ammessa allorché la nullità del negozio da convertire dipenda da illiceità per contrasto per norme imperative";*
 - d) - *"l'eventualità di un contenzioso tra l'AMAT S.p.A. ed il professionista, a seguito di comunicazione che la prima farà al secondo a riguardo della constatazione di nullità della scrittura-contratto in data 12.04.2005 risulta altamente probabile" e "l'unica possibilità di evitare un contenzioso con il professionista è costituita da un nuovo contratto a causa esclusivamente transattiva che, proprio per tale sua natura, non è assoggettato alle regole dell'evidenza pubblica".*

VISTA:

- la deliberazione n° 37 del 21/05/2010, con la quale il Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto che un eventuale contenzioso con il professionista in questione comporterebbe per la Società, oltre al rischio del pagamento delle penali, anche il sicuro costo economico relativo all'attività giudiziale sino ad oggi svolta dal professionista in favore della Società (che dovrebbe essere remunerata senza alcuna convenzione sugli onorari e sulle tariffe professionali, e quindi in misura quasi certamente superiore a quella concordata con contratto in questione), decideva:

- 1) Di prendere atto del parere reso dal Prof. Luigi Volpe con nota del 12/03/2010, prot. n° 4797 in ordine alla validità della scrittura privata datata 12/04/2005, con riferimento alle modalità della sua sottoscrizione;
 - 2) Di prendere atto che secondo il predetto parere v'è la duplice causa di nullità della scrittura-contratto sopra citata, riveniente dall'art. 1418, 1° comma (perché contrario a norme imperative) e dell'art. 1418, 2° comma (per illiceità della causa e dell'oggetto e per motivo illecito comune);
 - 3) Di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a ricercare con l'Avv. Roberto Barberio, nel termine di 30 (trenta) giorni, un accordo transattivo finalizzato a scongiurare l'insorgenza di un possibile contenzioso con lo stesso professionista, che abbia portata novativa rispetto alla scrittura più volte sopra menzionata e risponda ai seguenti principi:
 - a) - riconoscimento della professionalità sin qui dimostrata dall'Avv. Barberio, oltre che dai suoi collaboratori, e della buona qualità del lavoro svolto dallo Studio professionale;
 - b) - presa d'atto della posizione della Società in merito all'invalidità del contratto in essere;
 - c) - ratifica dei pagamenti effettuati da parte dell'AMAT nei confronti del professionista per l'attività svolta e concorde presa d'atto di reciproca rinuncia ad ogni reciproca pretesa a qualsiasi titolo o ragione con riferimento all'attività svolta dal professionista in favore della società, oltre alla dichiarazione congiunta di non avere altro a pretendere reciprocamente oltre a quanto percepito;
 - d) - instaurazione del rapporto professionale di cui alle seguenti prestazioni a far data dalla sottoscrizione dell'accordo e sino alla data del 31/03/2012, al compenso complessivo di € 36.000,00 annui, oltre accessori:
 - consulenza stragiudiziale attraverso consultazioni orali, anche telefoniche, tali da esaurire la singola pratica, sessioni, consultazioni, suggerimenti, pareri orali, pareri scritti che gli verranno di volta in volta richiesti nonché, qualora ne insorga l'esigenza, in tutti i rapporti con i terzi con cui l'Azienda dovesse trovarsi a trattare;
 - assistenza stragiudiziale su tutte le tematiche aziendali mediante redazione di lettere, comunicazioni telefoniche, conferenze in studio e fuori studio, esame e studio di singole pratiche, assistenza nella redazione di contratti, assistenza a riunioni ed ogni altra prestazione di assistenza rientrante, in via sostanziale, nella sfera del diritto civile (con particolare riferimento al commerciale ed al societario), diritto del lavoro, diritto amministrativo e, in via formale, nella sfera del processo civile ed amministrativo e, ove occorra, dell'arbitrato rituale ed irrituale;
- Per l'espletamento di tali prestazioni il professionista, nel corso di ogni mese, a richiesta della committente e concordandone preventivamente la data, redigerà un calendario programmatico contenente 2 incontri di n. 3 ore cadauno, da tenersi indifferentemente presso il suo studio o gli uffici dell'AMAT, per conferenze individuali con i responsabili degli uffici aziendali o, collegialmente con i medesimi ed eventualmente insieme ad altri professionisti e consulenti della committente stessa, finalizzate alla trattazione dei temi e delle situazioni oggetto dell'incarico.
- e) - ratifica di tutti gli incarichi giudiziali in itinere sino all'esaurimento del loro iter giudiziario, con pattuizione sui compensi, sia per l'attività già svolta che per quella da svolgersi, di applicazione della misura intermedia degli onorari, decurtata del 20%, per le pratiche non seriali, e del minimo di tariffa vigente, decurtato del 20%, per le pratiche seriali (almeno 5 ricorsi);
 - f) - espressa rinuncia dell'Avv. Barberio a qualsiasi pretesa contrattuale con riferimento al contratto oggetto di revoca ed a qualsiasi pretesa di carattere economico per tutto il periodo disciplinato dal contratto del 12/04/2005, ivi compreso il triennio 2002-2005, ed a qualsiasi azione risarcitoria.

PRESO ATTO:

- che, in ottemperanza al mandato ricevuto dall'Organo amministrativo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha condotto con l'Avv. Barberio una complessa trattativa, protrattasi per alcuni mesi in ragione dell'accentuata diversità di posizioni esistenti originariamente;
- che occorre tuttavia definire in tempi ravvicinati tale situazione giungendo, ove possibile, alla sottoscrizione di un accordo di natura novativa che, pur prevedendo l'inserimento di condizioni leggermente migliorative per la controparte, non si discosti in misura sostanziale dalle condizioni già fissate dal Consiglio di Amministrazione con la propria deliberazione n° 37 del 21/05/2010;
- che in mancanza di un'intesa con lo Studio professionale associato su tale ipotesi di accordo occorrerà, invece, porre in atto quanto indicato nell'ambito del parere del Prof. Volte al fine di comunicare allo Studio Associato Barberio la nullità della scrittura-contratto sottoscritta in data 12/04/2005;

CONSTATATA:

- l'opportunità di definire il testo di tale ipotesi di scrittura privata (all. n° 1), avente carattere novativo rispetto a quella sottoscritta in data 12/04/2005, alla luce degli esiti della trattativa sin qui svolta dal Presidente, da sottoporre allo Studio Associato Barberio per le definitive decisioni;

RILEVATO:

- che rispetto alle condizioni stabilite nella già richiamata deliberazione n° 37/2010, allo scopo di avvicinare le posizioni delle parti nella trattativa, si sono ipotizzate, ed in linea di massima concordate, alcune modificazioni alle condizioni elencate nella citata deliberazione, come può evincersi dal testo allegato, tra le quali, in particolare, assume rilievo quella relativa alla scadenza del rapporto relativo alla consulenza ed all'assistenza stragiudiziale, che passerebbe dalla data del 31/12/2012 a quella dell'11/04/2005 prevista nella scrittura privata del 12/04/2005, con la precisazione che, esaurita la durata dei tre esercizi concernenti l'incarico dell'organo in carica attualmente e comunque in carica sino al 31 marzo 2012, solo il nuovo CdA, che dovesse subentrare dopo tale data, potrà indirizzare allo Studio Associato Barberio formale disdetta a mezzo raccomandata a.r. da recapitarsi improrogabilmente entro 90 gg. decorrenti dalla deliberazione assembleare di nomina, la quale disdetta avrà effetto immediato;
 - Udita la relazione del Presidente del C.d.A.;
 - Esaminati gli atti;
 - Visto lo Statuto della Società;

a voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1] Di prendere atto dell'attività sin qui svolta dal Presidente del C.d.A. nell'ambito dell'incarico conferitogli con la deliberazione del C.d.A. n° 37 del 21/05/2010, approvandola espressamente;
- 2] Di approvare il testo dell'ipotesi di scrittura privata (allegato n° 1) predisposto dal Presidente del C.d.A. sulla base degli esiti della trattativa sinora svolta con lo Studio Associato Barberio;
- 3] Di sottoporre il suddetto testo all'Avv. Roberto Barberio, in rappresentanza dello Studio Associato, per le proprie definitive valutazioni, da comunicare all'AMAT nell'arco dei successivi quindici giorni;
- 4] Di autorizzare sin d'ora il Presidente del C.d.A., nell'ipotesi di mancata accettazione dell'allegata ipotesi di scrittura privata entro il termine su indicato, a comunicare allo Studio Associato Barberio la constatazione di nullità della scrittura-contratto sottoscritta in data 12/04/2005, con ogni effetto conseguente.